

***Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza
2023/2025***

INDICE

PARTE PRIMA — Piano di prevenzione della corruzione

1. Premessa
 - a) Il PIAO
 - b) Collegamento con PDO – PEG – DPU – PIANO PERFORMANCE
2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
3. Gli Organi di indirizzo politico amministrativo - competenze
4. I Dirigenti — competenze
5. I Dipendenti comunali - ruolo
6. Il Responsabile Anagrafe unica Stazioni Appaltanti (RASA)
7. Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.)
8. Adempimenti previsti dalla normativa vigente sulle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
9. Il Contesto esterno
 - a) Dati statistici
 - b) Patto di integrità
10. Il contesto interno
 - a) Il modello organizzativo
 - b) Il personale
 - c) Procedimenti disciplinari e giudiziari
 - d) I controlli interni
11. Conclusioni derivanti dall'esame del contesto esterno ed interno
12. La valutazione e il trattamento del rischio
13. Il sistema di monitoraggio
14. Le misure generali
 - a) Formazione
 - b) Codice di comportamento
 - c) Rotazione
 - d) Trasparenza
 - e) Obbligo di astensione per conflitto di interessi
 - f) Monitoraggio tempi procedurali
 - g) Conferimento o autorizzazione incarichi a propri dipendenti
 - h) Conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione
 - i) Tutela del whistleblower
 - j) Protocollo di legalità e patti di integrità

k) Inconferibilità ed incompatibilità

15. Competenze a verificare il rispetto della normativa per nomine presso enti

- a) Aspetti procedurali : nomina / designazione presso Enti pubblici, privati, in controllo pubblico o regolati o finanziati
- b) Aspetti procedurali : nomina Dirigenti e Posizioni Organizzative (P.O.) all'interno dell'Ente
- c) Verifica veridicità delle dichiarazioni
- d) Compiti del RPTCT
- e) Modelli di dichiarazione da compilare

16. Controlli interni

17. Informatizzazione

18. Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

19. Misure integrative di prevenzione della corruzione

20. Misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza negli Enti controllati e partecipati dal Comune di Pescia

21. Modulo dei contratti in scadenza e incarichi conferiti

PARTE SECONDA — Piano della Trasparenza

1. Premessa

2. I soggetti competenti in materia di trasparenza

- a) Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
- b) I Dirigenti
- c) I Referenti
- d) Il Servizio Informatica
- e) Il Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.)
- f) L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
- g) Gli Organi di indirizzo politico – amministrativo
- h) Organizzazione flussi informativi e individuazione dei soggetti responsabili
- i) Pubblicazioni concernenti gli enti controllati o partecipati del Comune di Pescia
- j) Pubblicazioni concernenti dati ulteriori
- k) Verifica dell'efficacia delle misure previste nel presente Piano

3. Accesso agli atti ed alle informazioni

- a) Distinzione tra le varie forme e modalità di accesso
- b) Accesso documentale
- c) Accesso civico c.d. "semplice"

- d) Accesso civico c.d. “generalizzato “ (Freedom of Information Act – FOIA)
- e) Eccezioni assolute all’accesso civico generalizzato
- f) Eccezioni relative all’accesso generalizzato

4. Registro dell’accesso

5. Tutele per il diritto di accesso : schemi

6. APPENDICE : EMERGENZA 2020/2021 PER PANDEMIA COVID-19

ALLEGATI

- 1. Allegato 1a : Mappatura del rischio – Personale
- 2. Allegato 1b : Mappatura del rischio - Affidamenti
- 3. Allegato 1c : Mappatura del rischio – Controlli
- 4. Allegato 1d : Mappatura del rischio – Entrate, Spese, Patrimonio
- 5. Allegato 1e : Mappatura del rischio - Territorio
- 6. Allegato 2 : Tabella livello rischio
- 7. Allegato 3a : Gestione del rischio - Personale
- 8. Allegato 3b : Gestione del rischio – Affidamenti
- 9. Allegato 3c : Gestione del rischio – Controlli
- 10. Allegato 3d : Gestione del rischio – Entrate, Spese, Patrimonio
- 11. Allegato 3e : Gestione del rischio – Territorio
- 12. Allegato 4° monitoraggio Personale
- 13. Allegato 4b monitoraggio Affidamenti
- 14. Allegato 4c monitoraggio controlli
- 15. Allegato 4d monitoraggio entrate spese patrimonio
- 16. Allegato 4e monitoraggio territorio

1. Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT), disciplinato dalla Legge n. 190/2012, costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune di Pescia prevede, sulla base di una programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa. Il presente Piano è approvato dalla Giunta Comunale su proposta del RPTPCT.

A: IL PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Un'importantissima novità è rappresentata, per i Comuni con più di 50 dipendenti, dal “*PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione*”, introdotto dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (“*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113. La sua rilevanza consiste, soprattutto, nel fatto che esso si sostituisce – accorpandoli – vari Piani delle amministrazioni pubbliche, fra i quali, sicuramente:

- Il Piano Anticorruzione e Trasparenza;
- il Piano Performance, con definizione delle modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, incluse le rilevazioni della soddisfazione degli utenti;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale;
- il Piano della assunzioni e della valorizzazione delle risorse interne;
- il Piano per il lavoro Agile (POLA);
- il Piano per la formazione;
- l'elenco delle procedure da semplificare;
- il Piano per la piena accessibilità degli ultrasessantacinquenni e dei portatori di handicap;
- il Piano per la parità di genere.

I punti principali su cui si basa il PIAO sono i seguenti:

- viene approvato ogni anno entro il 31 gennaio, pubblicato sul sito ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ha durata triennale e viene aggiornato annualmente;
- accorpa in sé tutti i Piani e atti programmatici sopra elencati;
- entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.L. in questione (cioè entro il 10 ottobre 2021) sarebbero dovuti intervenire uno o più DPR con i quali individuare ed abrogare “*i piani assorbiti*” dal PIAO. Alla data in cui si sta predisponendo il presente PTPCT i suddetti DPR non sono stati ancora emanati, e neanche le Linee Guida del Dipartimento Funzione Pubblica per

l'adozione di un "*Piano tipo*". A voler considerare, invece, la decorrenza dei 120 giorni dalla data di conversione in legge, il termine scadrebbe il 6 dicembre 2021.

Quindi, per una logica di precauzione e di buon andamento, si predispone il presente PTPCT, nella consapevolezza che esso verrà integrato nel PIAO qualora, nelle more dell'approvazione, sopraggiungessero il DPR annunciati.

Fra l'altro, entro lo stesso termine dovrebbero arrivare le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, che dovrebbero adottare un "*Piano tipo*", specificando anche modalità semplificate per la predisposizione del PIAO per i Comuni con meno di 50 dipendenti.

- la mancata adozione del PIAO comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, nonché il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

B: COLLEGAMENTO TRA IL PTPCT ED ALTRI STRUMENTI (PEG – PDO – DUP – PIANO PERFORMANCE)

Altro elemento che è opportuno evidenziare già nelle presenti premesse concerne il collegamento del PTPCT con altri strumenti programmatori del Comune, quali, in particolare, il PEG/PDO, il DUP ed il Piano Performance: Già l'anno precedente il NTV fece rilevare informalmente ma molto opportunamente che bisognava rendere più evidente questo collegamento.

Ebbene, si evidenzia quanto segue per il 2023/2025:

- l'attuazione delle misure indicate nel PTPCT dovrà essere inserita nel prossimo PEG/PDO (che verrà approvato, ovviamente, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione) come "azione trasversale" comune a tutti i Servizi;
- la suddetta attuazione dovrà essere prevista espressamente ed in maniera inequivoca nel Piano Performance, e, quindi, costituirà oggetto di valutazione della performance anche da parte del NTV;
- il prossimo DUP, conterrà specifica parte dedicata alle misure del PTPCT ed alla loro attuazione;
- i vari report relativi all'attuazione del PTPCT e previsti all'interno dello stesso, saranno inviati tempestivamente al NTV, il quale, quindi, potrà non solo avere elementi di giudizio, ma anche suggerire o consigliare eventuali aggiustamenti e correzioni di rotta;
- il collegamento tra il PTPCT è evidenziato in varie parti del Piano medesimo; già per il PTPCT 2021/2023 era stato evidenziato al NTV (con nota del Responsabile del giugno 2021), che il suddetto collegamento era assicurato nel seguente modo, all'interno del Piano:

- Parte I, par. 3 “*Gli Organi di indirizzo politico amministrativo – competenze*“, ove è previsto che tali organi “*fissano obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza*”. E’ previsto, altresì, che gli organi di indirizzo politico del Comune adottano, tra gli altri strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Piano esecutivo di Gestione PEG), all’interno dei quali fissano obiettivi strategici ed operativi in materia di anticorruzione e trasparenza” .
- Parte I, par. 4 “*I Dirigenti*“, ove è previsto che fra gli obiettivi di performance che devono perseguire i Dirigenti vi sono anche quelli legati all’attuazione della normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza
- Parte I, par. 7 “*Nucleo Tecnico di Valutazione - NTV*“, ove sono previste varie forme di raccordo fra NTV e Responsabile Anticorruzione, anche ai fini di valutare la performance complessiva dei dirigenti
- Parte II, par. 2.e “*Nucleo Tecnico di Valutazione - NTV*“, ove sono previste, anche qui ed in relazione più specificamente agli obblighi di trasparenza, varie forme di raccordo fra NTV e Responsabile Anticorruzione, anche ai fini di valutare la performance complessiva dei dirigenti
- Parte II, par. 2.g “*Gli Organi di indirizzo politico – amministrativo*“, ove è previsto che nel DUP, nel Piano esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PEG e PDO) sono fissati, seppur indirettamente e implicitamente, obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza. Entro breve termine, comunque, si provvederà a proporre all’Amministrazione una integrazione del PEG/PDO/Piano Performance, in modo da rendere più diretti ed espliciti anche questi obiettivi trasversali.

conseguentemente, gli stessi aspetti vengono ribaditi anche nel Piano di quest’anno, definendo un collegamento più puntuale ed evidente.

Il PTPCT del Comune di Pescia recepisce gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e 2016 e nei relativi aggiornamenti annuali, incluso l’aggiornamento 2018, approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018.

Il Comune di Pescia si prefigge di affinare ogni anno tecniche e metodologie che consentano di attuare in maniera efficace ed efficiente la normativa anticorruzione.

Il PTPCT 2023/2025 rispetterà, sostanzialmente, l’impianto contenuto nei PTPCT precedenti. Gli aspetti principali del Piano sono:

1. Definizione dei compiti, delle funzioni e delle relative responsabilità degli attori dell'azione anticorruzione (Responsabile anticorruzione, dirigenti, funzionari e dipendenti in genere, nonché amministratori);
2. Analisi del contesto interno;
3. Analisi del contesto esterno;
4. Disciplina del whistleblower;
5. Valutazione dei rischi;
6. Mappatura dei processi e identificazione dei rischi;
7. Trattamento dei rischi;
8. Individuazione degli obblighi di astensione e delle incompatibilità e inconferibilità;
9. Una parte apposita (la seconda) per la trasparenza;
10. Analisi dell'accesso civico e delle altre forme di accesso;
11. Previsione di misure organizzative in materia di accesso civico;
12. Perseguimento di maggiore trasparenza e chiarezza nelle pubblicazioni su "Amministrazione trasparente";
13. Maggiore attenzione sulla "tracciabilità" degli atti.

2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTPCT)

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Pescia è stato individuato nel Segretario Generale, dott. Marco Cini.

Al RPCT deve essere garantita indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo.

E' previsto un forte coinvolgimento di tutta la struttura comunale in ciascuna fase di predisposizione e attuazione del PTPCT, sotto l'impulso e il coordinamento del RPTPCT. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 8 del D.P.R. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del Comune di Pescia prevedono un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPTPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Di seguito sono schematizzati i principali adempimenti posti in capo al RPCT.

FUNZIONI PRINCIPALI DEL RPTPCT	
ADEMPIMENTI	SCADENZE
Aggiornamento annuale del PTPCT	
Attività di impulso nei confronti dei Dirigenti nell'applicazione delle misure anticorruzione	Attività continua

Segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'UPD e all'OIV delle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione	Attività continua
Pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell'amministrazione, di una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmissione all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione e al N.T.V. .	15 dicembre di ogni anno
Cura dei rapporti con la Prefettura, anche al fine dell'eventuale supporto tecnico ed informativo per la predisposizione ed attuazione del PTPC	Attività continua
Cura dei rapporti con Istituzioni e stakeholders, al fine della creazione di una rete culturale , di proposta e di conoscenza del fenomeno corruttivo	Attività continua
Attività di monitoraggio nei confronti dei Dirigenti nell'applicazione delle misure anticorruzione	Monitoraggi semestrali
Trasmissione al NTV dei risultati dei monitoraggi sull'applicazione delle misure	Monitoraggi semestrali

Il RPTPCT gode di una particolare tutela prevista dall'art. 1, co. 82, della L. 190/2012 , in base al quale *“Il provvedimento di revoca di cui all'art. 10' del TUEL 267/2000 è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione,omissis....., che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione”*.

Ma nel 2019 l'ANAC, con delibera n. 883 del 02 ottobre 2019, ha esteso, in sede interpretativa, la suddetta tutela anche a quei casi in cui non vi sia stato un formale provvedimento di revoca, ma l'intento di intaccare le funzioni di responsabile anticorruzione si deduce da altri tipi di provvedimento (nella fattispecie si trattava dello scioglimento anticipato di una convenzione di segreteria per recesso unilaterale di un comune, che l'ANAC ha ritenuto, in base alla dinamica dei fatti, come ritorsivo nei confronti del Responsabile anticorruzione).

3. Gli Organi di indirizzo politico amministrativo – competenze

Gli organi di indirizzo politico amministrativo hanno competenze rilevanti in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in stretta connessione con le competenze del Responsabile ; le loro funzioni principali sono:

- la nomina del RPCT;
- l'adozione del PTPCT (art. 41, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 97/2016) — Per gli Enti Locali l'organo competente è la Giunta;
- l'introduzione di modifiche organizzative volte ad assicurare che il RPTCT eserciti le sue funzioni ed i suoi poteri con autonomia, effettività ed in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni (ad es. attraverso il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi oppure nell'atto di nomina);
- ricevono la relazione annuale del RPTCT e possono chiamare quest'ultimo a riferire sull'attività svolta;
- ricevono dal RPTCT segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- fissano obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza (art. 1, c. 8, L. n. 190/2012).

Con i decreti sindacali di nomina dei Dirigenti e di relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali è stato previsto, come obiettivo trasversale, il perseguimento delle azioni prescritte dal PNA e dal PTPCT in materia di anticorruzione e trasparenza .

Gli organi di indirizzo politico del Comune di Pescia, nell'anno 2023, adotteranno, tra gli altri strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Piano esecutivo di Gestione (PEG) ed il Piano Performance, all'interno dei quali verranno fissati i seguenti obiettivi strategici ed operativi in materia di anticorruzione e trasparenza:

obiettivi strategici (DUP 2023/2025):

- mantenimento e sviluppo delle azioni in materia di anticorruzione intraprese negli anni precedenti
- sviluppo e attuazione del Piano anticorruzione e Trasparenza
- allineamento alle previsioni normative
- ottimizzazione e velocizzazione delle procedure
- mitigazione dell'eventuale rischio di corruzione
- rispetto della normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente e sull'attuazione dell'accesso civico
- attuazione della trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

obiettivi operativi (Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025).

Gli obiettivi, strategici ed operativi, dovranno essere proposti con maggiore evidenza, ed eventualmente sviluppati e potenziati, negli atti programmatici che saranno adottati nell'anno 2022, anche in considerazione di quanto sancito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 (*“la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”*).

Il presente Piano, con i paragrafi che seguiranno, intende definire contenuti e misure organizzative volte a perseguire gli obiettivi prefissati dagli organi di indirizzo politico, che dovranno essere coordinati con gli strumenti che attengono la gestione della performance, per il tramite del NTV e del Servizio Personale — Organizzazione, secondo le rispettive competenze.

La L. 190/2012, all'art. 1, recita *“ L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionali e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione . L'organo di indirizzo adotta il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione . Negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta comunale . L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione OMISSIS “*

Importante è la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 (*“Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”* , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019).

4. I Dirigenti — competenze

I Dirigenti del Comune di Pescia hanno un ruolo attivo nella redazione, attuazione e monitoraggio del presente PTPCT. In particolare:

- Collaborano con il RPTPCT in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Perseguono, unitamente all'Ufficio di appartenenza, il raggiungimento degli obiettivi di performance;
- Propongono la mappatura dei processi di rispettiva competenza, con conseguente valutazione e trattamento del rischio;
- Propongono le misure di prevenzione specifiche da inserire nel PTPC e la loro modifica e/o aggiornamento;
- Provvedono, con tempestività, ad attuare le misure di prevenzione della corruzione, sia generali sia specifiche;
- Provvedono, con tempestività, a fornire le informazioni necessarie ad effettuare i monitoraggi;
- Sono responsabili della pubblicazione delle informazioni di rispettiva competenza.

- Nominano i referenti che devono occuparsi della materiale pubblicazione e organizzano le modalità con le quali le informazioni da pubblicare devono essere trasmesse dagli uffici a tali referenti;
- Attuano la normativa sull'accesso civico e documentale ;
- Sono responsabili del diritto di accesso dei cittadini e degli amministratori (soprattutto consiglieri) per gli atti, le informazioni o le materie di rispettiva competenza ;
- Provvedono agli obblighi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013;
- Perseguono obiettivi di performance legati all'attuazione della normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza;
- Effettuano le dichiarazioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
- Possono richiedere il supporto del RPCT nella corretta interpretazione della normativa e del PTPCT, al fine di orientare al meglio le loro attività ed adempimenti.

5. I Dipendenti comunali – ruolo

I dipendenti dell'Ente hanno un ruolo attivo in materia di anticorruzione e trasparenza:

- Collaborano con il RPPCCT;
- Possono richiedere il supporto del RPTPCT nella corretta interpretazione della normativa e del PTPCT, al fine di orientare al meglio le loro attività ed adempimenti;
- Perseguono, unitamente all'Ufficio di appartenenza, il raggiungimento degli obiettivi di performance;
- Provvedono ad attuare le misure di prevenzione della corruzione, sia generali sia specifiche;
- Segnalano illeciti ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e della nuova normativa in materia di whistleblowing;
- I dipendenti individuati come referenti della trasparenza, dopo apposito accreditamento, sono addetti alla materiale pubblicazione delle informazioni di legge in "amministrazione trasparente".

6. Il Responsabile Anagrafe unica Stazioni Appaltanti (RASA)

Conformemente a quanto previsto dal PNA, il presente PTPCT dà atto che il Comune di Pescia ha provveduto alla nomina del Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (RASA), con Decreto Sindacale n. 1 del 26.06.2018, nella persona della Dirigente Alessandra Galligani. Tale nomina è stata confermata nei provvedimenti sindacali di redistribuzione degli incarichi dirigenziali .

L'individuazione del RASA nel PTPCT è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

In adempimento al comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017, il RASA del Comune di

Pescia, con nota prot.32988 del 12.09.2019 , ha confermato di avere attivato il profilo utente sul sito ANAC, secondo le modalità operative indicate nel comunicato ANAC del 28/10/2013.

7. Nucleo Tecnico di valutazione (NTV) - competenze

Il Comune di Pescia ha nominato, con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. .15 del 05/07/2017, un nucleo di valutazione in forma collegiale, costituito dal Dr. Del Frate, dalla d.ssa Elena Lorenzi e dal dr. Federico Guidi .

Successivamente, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 18/08/2020, è stato rinnovato il nucleo di valutazione che, ad oggi, risulta composta dalla D.ssa Angela Nobile, dal Dr. Luca Del Frate e dal Rag. Enzo Pardini .

Tale nucleo ha competenze attive nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare:

- ha facoltà di richiedere al RPTPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, c. 1 lett. h), D.Lgs. 97/2016);
- riceve la relazione annuale del RPTPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'Amministrazione;
- riceve dal RPTPCT le segnalazioni dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013);
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44, D.Lgs. n. 33/2013);
- verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012);
- verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispose e trasmette all'OIV, oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, c. 14, della L. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica, l'OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012);
- riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012):
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento che ogni Amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, c. 5, d.lgs. 165/2001;
- attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D.Lgs. n. 150/2009.

8. Adempimenti previsti dalla normativa vigente sulle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Il Comune di Pescia, al fine di prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale - in attuazione dell'art. 6, c. 4, D.M. del 25/09/2015, del D.Lgs. n. 109/2007, del D.Lgs. n. 231/2007- con DGC n. 7 del 15.01.2019 - ha individuato, come soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), il RPTPCT, che assume, altresì, la denominazione di "Gestore".

I Dirigenti del Comune di Pescia sono obbligati a segnalare al Gestore, in modo specifico, tutti i dati e le informazioni necessarie al verificarsi degli "indicatori di anomalia". In particolare, ciascun Dirigente, relativamente al suo settore di attività, deve effettuare la segnalazione al Gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare, il compimento o il tentativo di operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Particolarmente attenzionati sono i settori degli appalti, commercio, controlli fiscali, finanziamenti pubblici, immobili, fermo restando che va monitorata l'attività di tutto l'Ente.

9. Il contesto esterno

In adempimento a quanto previsto dall'ANAC già con determinazione n. 12 del 28/10/2015, è necessario che il PTPCT sia reso maggiormente efficace attraverso una sua contestualizzazione, rispetto al contesto esterno in cui il Comune di Pescia si trova ad operare. Ciò al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa astrattamente verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità ambientali in cui la stessa espleta le sue funzioni.

Per quanto riguarda l'analisi del contesto esterno, utilissima era stata, ai fini della redazione del PTPCT, la " *Relazione sull'ordine e la sicurezza pubblica* " del **2017**, inviataci, su nostra richiesta, dalla Prefettura di Pistoia con e-mail del 06.11.2019 e poi riconfermata con e-mail del 24.11.2020 (la relazione 2017 era l'ultima di cui disponeva allora la Prefettura) .

Da tale relazione emergevano interessanti aspetti relativi al territorio provinciale, di cui Pescia è parte . In particolare si sottolineano i seguenti punti :

- Per quanto concerne la sicurezza in generale , la relazione rileva che " *i dati del 2017 forniscono un trend favorevole* " , anche se l'Area della Valdinievole (di cui Pescia è parte) " *richiede l'intensificazione della prevenzione e controllo* " .
- " *Particolarmente intenso* " è il rapporto di collaborazione tra le forze dell'ordine e i sindaci . E ciò appare positivo anche ai fini della prevenzione dei reati corruttivi, in quanto è dimostrazione del fatto che le forze politiche locali hanno una buona cultura della legalità .

- Vi è un “ *aumento delle segnalazioni alle FF.OO. e ciò è indice positivo della fiducia dei cittadini nelle istituzioni* “ .
- Per quanto concerne la criminalità organizzata nella provincia , si rileva che “non si sono riscontrati segnali circa un’effettiva infiltrazione di organizzazioni criminali di tipo“mafioso “ .
- La “*Valdinievole, costituisce un potenziale richiamo nei confronti di elementi malavitosi*” . E ciò implica una maggiore attenzione per evitare che tali elementi mafiosi si infiltrino anche nelle Pubbliche Amministrazioni .
- Relativamente all’usura, si rileva che essa costituisce “un fenomeno non allarmante “, anche se “le zone ove si concentra il fenomeno sono quelle della Valdinievole e di Montecatini Terme in particolare “ .
- Per quanto riguarda il terrorismo, la relazione della Prefettura informa che “*non si sono registrate nel periodo in esame attività finalizzate alla commissione di azioni eversive*. E ciò è importante, anche perché il RPTPCT è anche responsabile per l’antiterrorismo e l’antiriciclaggio .

In relazione al commercio abusivo, si rilevava che “*Le Forze di Polizia, d’intesa con i Comandi di Polizia Municipale, hanno realizzato specifici servizi coordinati di controllo del territorio, mediante periodici cicli di operazioni*”. E ciò è importante, anche perché il RPTPCT è anche responsabile per l’antiterrorismo e l’antiriciclaggio, visto che le attività di commercio abusivo possono nascondere vere e proprie attività di riciclaggio.

Successivamente, su espressa richiesta del RPTPCT, la Prefettura di Pistoia (con e-mail del 23.11.2021) ha inviato lo stralcio della scheda “B – *Ordine e sicurezza pubblica 2019*” relativa al territorio della Provincia di Pistoia.

Da tale relazione emergono interessanti aspetti relativi al territorio provinciale, di cui Pescia è parte. In particolare si sottolineano i seguenti punti:

- vi è stata una maggiore diffusione degli impianti di videosorveglianza ;
- è continuata la sinergia tra le Forze dell’Ordine e la Polizie Municipale del territorio ;
- nel territorio della Provincia “*sul fronte della criminalità organizzata, i fenomeni criminali emersi non presentano i caratteri tipici della malavita organizzata ... omissis, ma piuttosto si registrano atti criminali di tipo comune . Tuttavia omissis emergono tracce di infiltrazione nel tessuto economico – per la verità ancora marginale – da parte di esponenti intranei alla criminalità calabrese e campana che gestiscono imprese, probabilmente finanziate con capitale mafioso*”. Ciò appare molto importante, in quanto comporta una particolare attenzione su molte attività di carattere pubblico gestite dal Comune e che potrebbero essere influenzate , anche indirettamente, da parte della criminalità organizzata (per esempio, i prestanome) ; si pensi alle materie riguardanti gli appalti pubblici, gli atti autorizzatori per

esercizi commerciali o per l'attività edilizia privata, la concessione di contributi e benefici pubblici, etc. ;

- sotto l'aspetto della criminalità organizzata, *“l'area della Valdinievole richiede l'intensificazione della prevenzione e del controllo”*, anche con l'azione congiunta e coordinata dei Sindaci e delle Polizie Municipali;
- si evidenzia che *“Non si rilevano attività riconducibili alla criminalità organizzata poste in essere utilizzando il metodo mafioso omissis Infatti, le indagini non hanno condotto all'individuazione di una strutturata presenza di organizzazioni criminali, anche se soggetti siciliani, campani, calabresi e pugliesi, con precedenti specifici e non, sono presenti sul territorio, ove hanno sede attività turistico-alberghiere e commerciali, le quali potrebbero essere funzionali al riciclaggio e alla intestazione fittizia di beni”* ;
- Si fa presente che *“il comprensorio della Valdinievole rimane sicuramente il territorio potenzialmente più esposto alle infiltrazioni della criminalità organizzata”* ; si allerta anche sul fatto che alcuni personaggi, per lo più di origine campana, siciliana, calabrese e pugliese (con o senza precedenti penali specifici) sono attenzionati in quanto *“da ritenersi potenziali prestanomi per attività di riciclaggio”* ; e ciò appare molto importante, quindi, anche come allerta per alcune attività comunale, quali la materia degli esercizi commerciali e degli appalti ;
- Nel 2019 sono proseguite le azioni, d'intesa e in coordinamento con i Comandi di Polizia Municipale, per il contrasto alla contraffazione ed all'abusivismo commerciale ;

Il giorno 11 aprile 2019, su iniziativa della Prefettura di Pistoia, è stato siglato un protocollo d'intesa per un progetto denominato *“Mille occhi sulla città “* nella provincia di Pistoia tra la Prefettura medesima, molti Comuni della Provincia (tra cui Pescia) con la finalità di *“intensificare la collaborazione tra le Forze di Polizia nazionali, le Polizie locali e gli Istituti di Vigilanza privata in ordine a compiti di osservazione, raccolta e trasmissione di informazioni di particolare utilità ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità “* . In realtà, tale protocollo d'intesa non riguarda propriamente in via diretta la prevenzione della corruzione, ma è pur sempre significativo del contesto esterno, e viene citato nel presente Piano come una sorta di ulteriore segnale che il territorio provinciale è costantemente monitorato.

Il Ministero dell'Interno ha poi pubblicato nel proprio sito istituzionale (11.02.2020) la *“Relazione al parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità “* relativa all'anno **2018** , che è stata un ottimo punto di osservazione, un osservatorio prezioso anche per capire il contesto esterno del nostro territorio . I punti più interessanti della Relazione 2018 in rapporto al nostro territorio regionale e provinciale erano i seguenti :

- A livello nazionale (e, quindi, interessante anche il nostro contesto regionale), la Relazione, con riferimento alla ‘ndrangheta, che *“L’infiltrazione nella Pubblica Amministrazione, specie ai livelli più prossimi al territorio, viene realizzata attraverso l’instaurazione di rapporti collusivi tra esponenti politici/amministrativi e mafiosi, funzionali al soddisfacimento reciproco di interessi illeciti; si segnala, inoltre, lo scambio elettorale politico-mafioso, nel quale i sodalizi gestiscono consistenti “pacchetti di voti” in favore di candidati non “organici” ma comunque graditi, i quali, una volta eletti, piegheranno i provvedimenti dell’Ente ai desiderata criminali; infine, si registra l’accesso diretto alle cariche pubbliche, elettive o meno, da parte di soggetti affiliati alle cosche. Alterando il mercato d’impresa, infiltrando gli appalti pubblici e privati di vario importo, utilizzando leve finanziarie per reimmettere nell’economia legale i ricavi ingentissimi delle attività criminali, la ‘Ndrangheta ha maturato un giro di affari enorme* “ (pag. 10) . Attualmente la regione Toscana non sembra rientrare in tale fattispecie, visto che la Relazione evidenzia soprattutto le regioni di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Valle d’Aosta (pag. 11) . Ma ciò implica che anche a livello comunale bisogna porre particolare attenzione a questo aspetto . Ovviamente, questa massima allerta bisogna averla anche per le altre associazioni criminose sia tradizionali ed “interne” (Cosa Nostra, Camorra, mafia pugliese, etc.) che nuove e provenienti dall’estero (come la criminalità organizzata albanese, cinese, rumena, etc.) .
- Un capitolo veniva dedicato agli *“Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali “* . La Relazione ricorda come il Parlamento abbia approvato la Legge 3 luglio 2017, n. 105 (*“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti”*), il cui art.6 ha previsto la costituzione, di un nuovo Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Tale Osservatorio è stato poi costituito con Decreto del Ministro in data 17 gennaio 2018 . L’Osservatorio promuove il raccordo fra lo Stato e gli Enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. L’Osservatorio nazionale si articola poi in Osservatori Regionali presso le Prefetture dei capoluoghi di Regione . Ciò è rilevante perché si prende ufficialmente atto che il fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori di EE.LL. è diffuso e ciò può portare a gravi conseguenze sulla legalità all’interno degli stessi . Dall’analisi condotta per il 2018 risulta che tali atti intimidatori hanno avuto una flessione del 10,17 rispetto al 2017 e che la regione che ha riscontrato il maggior numero di casi è la Sardegna ; la Toscana si classifica in 9^a posizione con 25 casi , in notevole aumento rispetto al 2017, in cui i casi registrati sono stati 10 . Da uno studio effettuato dal Ministero dell’Interno relativamente agli

atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali (presentato a Roma ad aprile 2019 “ *Atti intimidatori nei confronti di amministratori locali*” , su “<https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/i-dati-sul-fenomeno-atti-intimidatori-nei-confronti-amministratori-locali> “) emergono un dato positivo ed uno negativo :

- a. il lato positivo consiste nel fatto che, a livello nazionale, dal 2017 al 2018 vi è “ una flessione (- 9,2%) del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali “
- b. il lato negativo, invece, consiste nel fatto che la Toscana si pone fra le prime 10 Regioni (il 9° posto) , con ben 25 episodi nel 2018 . E ciò appare non rassicurante, in quanto può influire sulla “*permeabilità*” degli amministratori locali, visto che tali atti ritorsivi possono diminuire le – per così dire – “difese immunitarie” contro fenomeni di corruzione e di delitti contro la P.A. .

La suddetta relazione, è stata, successivamente, ripresentata dal Ministero dell’Interno (che l’ha pubblicata nel proprio sito istituzionale il 21.06.2021) con la “*Relazione al parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità* “ relativa all’anno **2019** , che è stata, anche per quest’anno, un ottimo punto di osservazione, un osservatorio prezioso anche per capire il contesto esterno del nostro territorio . I punti più interessanti della Relazione 2019 in rapporto al nostro territorio regionale e provinciale sono i seguenti :

- nell’ambito delle Province “*è proseguito, presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, il monitoraggio degli appalti da parte dei Gruppi interforze antimafia, operanti in collegamento con la Direzione Investigativa Antimafia, che hanno effettuato un’importante opera di prevenzione*” ;
- la complessa situazione legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 costituisce uno scenario di indubbio interesse per la criminalità organizzata, soprattutto a causa degli ingenti flussi di denaro pubblici assicurati dalla Stato Italiano e/ dall’Unione Europea ; si fa rilevare che “*le matrici criminali probabilmente tenteranno di acquisirne la disponibili ricorrendo anche a pratiche corruttive o a modalità di condizionamento decisionali nell’ambito dell’iter di aggiudicazione degli **appalti pubblici***” ;
- nell’analizzare le maggiori organizzazioni criminali (‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, criminalità organizzata pugliese e varie mafie straniere), rimarca l’attenzione sul fatto che “*è penetrante la loro ingerenza all’interno di apparati amministrativi pubblici e locali, con l’obiettivo di condizionare nonché di orientare i processi decisionali a beneficio di aziende contigue*” ;
- in materia di “Analisi criminologica della violenza di genere”, la Relazione tratta del delitto di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all’art. 558-bis C.P. ; ciò, anche se apparentemente

poco a che fare con l'anticorruzione in senso stretto, in realtà è rilevante sotto il profilo dell'anticorruzione in senso ampio e della buona amministrazione, in quanto costituisce un segnale d'attenzione particolare da parte dell'ufficiale celebrante il matrimonio nell'accertare la condizioni di libertà di espressione da parte della nubenda o del nubendo ;

- anche quest'anno la relazione tratta degli “*atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici*” ; oltre a ricordare alcuni elementi già presenti nella relazione del 2018, si rileva che :
 - la Sicilia è la Regione che ha segnalato il maggior numero di atti intimidatori (84 eventi criminosi) ;
 - la Toscana si pone all'11° posto, con 30 eventi (l'anno precedente era al 9° posto, con 25 eventi criminosi)
 - nel 2019 gli atti intimidatori sono aumentati dell'11°, passando da 589 a 654 ;
 - dei 654 casi, solo due sono riconducibili alla criminalità organizzata (come l'anno precedente).
- La Regione Toscana, inoltre, aveva pubblicato il “Secondo Rapporto sui Fenomeni di Criminalità organizzata e corruzione in Toscana Anno **2017**”. Da tale rapporto emergevano dati molto interessanti per capire il contesto esterno in cui si opera in Toscana ; in particolare :
 - a. componenti di quasi l'8% delle famiglie italiane siano state direttamente coinvolti almeno una volta nel corso della loro vita in eventi corruttivi. Per eventi corruttivi, l'indagine fa riferimento a richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni. Gli indicatori raggiungono i loro valori massimi nel Lazio (17,9%) e il minimo nella Provincia autonoma di Trento (2%), ma la situazione sul territorio è molto diversificata. In particolare, la Toscana si colloca in una posizione migliore rispetto alla media nazionale (pari al 7,9%), soprattutto nel settore della sanità e degli enti pubblici ;
 - b. scambio politico – elettorale : a prescindere dalla regione di residenza degli intervistati, nessuna area geografica italiana è virtualmente immune da richieste di consenso elettorale in cambio di denaro, favori o altro. I dati raccolti dall'ISTAT rilevano comunque un'immagine che vede regioni meridionali nelle quali queste pratiche di compravendita dei voti incidono più del doppio rispetto alle medie delle regioni del centro-nord. In media in Italia il 3,7% della popolazione ha sperimentato una simile richiesta nella propria vita in almeno un'elezione (con punte del 9,7% in Basilicata e del 9% in Sicilia); in Toscana, questa percentuale scende al 2,4%, nel 2,2% in elezioni amministrative, nello 0,2% in elezioni politiche od europee. Le percentuali di individui a cui siano state richieste raccomandazioni o di agire come intermediari in relazioni di scambio occulto indicano che neppure regioni tradizionalmente considerate più virtuose

o “civiche”, come Emilia Romagna, Umbria e Toscana, possono considerarsi immuni da simile pratiche .

- c. peculato : dati relativi all’anno 2016, rilevano che la Toscana si discosta in modo virtuoso dalla media italiana. Il numero di sentenze per peculato è in linea con la media italiana (sette ogni milione di abitanti), rappresentando il tipo di reato più diffusa a livello toscano. L’unica deviazione in negativo è offerta dal numero di sentenze e reati di istigazione alla corruzione (tre sentenze e reati riconosciuti per ogni milione di abitanti in Toscana), in linea coi dati di una regione generalmente poco virtuosa come il Lazio
- d. numero di condannati per reati di corruzione : Per quanto riguarda i reati di corruzione e concussione, vi è una la linea di tendenza del numero di condannati rispetto alla popolazione per entrambi discendente, caratteristica condivisa tanto dalle altre tre regioni dell’Italia centrale con le quali si opera una comparazione (Lazio, Marche, Umbria), che a livello nazionale. Nel caso della corruzione, il trend discendente nazionale è più marcato di quello toscano. Al riguardo, per il reato di concussione un calo particolarmente marcato è osservabile – sia nella media nazionale che in Toscana – nei valori registrati dopo il 2012, .
- e. provvedimenti giudiziari : in Toscana vi è, tuttavia, un aumento molto significativo degli avvisi di garanzia (+18%), e un lieve incremento di ordinanze di custodia cautelare (+3%) e sentenze di primo grado (+7%). Al contrario, si osserva tra il 2016 e il 2017 una diminuzione di casi di proscioglimento (-7%).
- f. Maggiori criticità in Toscana : A livello toscano, la maggiore criticità è presentata dall’aumento di corruzione in appalti per servizi (+22%) e giustizia e contenziosi (+12%). In flessione invece i casi di corruzione riguardo a controlli e verifiche e quelli relativi al governo del territorio
- g. Soggetti coinvolti in episodi corruttivi : n Toscana diminuisce il coinvolgimento di soggetti nominati da organi politici in enti pubblici, consorzi, ecc., nonché quello di dipendenti pubblici – una delle figure che ha invece presentato maggiori margini di coinvolgimento durante l’anno 2016. Aumentano invece anche in termini assoluti eventi di (potenziale) corruzione nei quali giocano un ruolo manager e dirigenti pubblici (+24%) e funzionari pubblici (+9%).
- h. Altro dato interessante è che in un ammontare non irrilevante di vicende l’evento di corruzione viene alla luce grazie alla denuncia di soggetti che si ritengono da esso danneggiati (circa il 10% dei casi)
- i. Altri dati possono essere acquisiti attingendo direttamente al Rapporto Regionale

Nel PTPCT dell'anno 2019 si è fatto riferimento all'interessante studio effettuato dalla Scuola Normale di Pisa “ *Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata in Toscana – Anno 2017* “ (Stampa a cura della Tipografia del Consiglio regionale della Toscana. Settembre 2018) al quale si rimanda .

La regione Toscana, successivamente, sul proprio sito istituzionale (del 20.12.2020), ha pubblicato il “*Quarto rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in toscana anno 2019* “, aggiornando i dati dei rapporti precedenti . La Sezione II del Rapporto concerne, più specificamente, “*La corruzione perseguita in Toscana e in Italia: analisi delle tendenze più recenti* “ . Da tale rapporto, i dati più salienti e significativi che emergono sono i seguenti :

- In Toscana (come nel resto d'Italia) , la criminalità organizzata sposta il suo baricentro di riferimento dagli attori politici/partitici ai dirigenti e funzionari . Fra l'altro essa si presenta sotto forme e personaggi diversi (imprenditori, mediatori, faccendieri, professionisti, gruppi criminali veri e propri) ;
- Gli indicatori affidabili sulla c.d. “*corruzione emersa*”, riportata a mezzo stampa, sono rappresentati dal progetto di ‘*Codifica eventi di corruzione*’ (CECO) ; il CECO, quindi, ha una rilevanza più relativa alla visibilità mediatica dei fenomeni corruttivi, piuttosto che alla corruzione in quanto tale ;
- L'evidenza di un nesso tra corruzione e appalti emersa nei rapporti 2016-2019 trova conferma anche nel corso del 2019. Nell'ultimo anno in Toscana gli eventi di corruzione esaminati continuano ad evidenziare la vulnerabilità allo sviluppo di pratiche di corruzione nel settore dagli appalti ;
- “*L'attività contrattuale per la realizzazione di opere pubbliche, per l'acquisto di forniture e di servizi, negli enti locali, nei lavori stradali o in altri settori – tra cui quello sanitario – è un'area particolarmente a rischio. Questo dato può suscitare qualche preoccupazione in relazione all'accresciuto rischio corruzione della sostanziale “liberalizzazione” conseguente all'approvazione del cosiddetto “decreto semplificazioni”, che taglia il “nodo gordiano” di strutturale debolezza del settore derivante da instabilità normativa e da incertezze interpretative della cornice regolativa nazionale con il ricorso estensivo ad affidamenti diretti e a una drastica riduzione dei meccanismi concorrenziali* “ ;
- L'emergenza covid-19 espone a possibili condizionamenti indebiti dei processi decisionali in un settore che sta subendo un sovraccarico di domande e aspettative, investito di responsabilità che investono non soltanto l'erogazione dei servizi, ma anche della gestione di risorse finanziarie e delle scelte relative ad acquisti e forniture ;
- Si evidenzia che in Toscana “*Un elemento emerso negli anni precedente trova conferma nei dati relativi al 2019. Tra gli attori protagonisti della corruzione riguarda il ruolo centrale di*

diverse figure professionali – avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, ragionieri, medici, etc. – nelle reti della corruzione, specie quella sistemica “ ; “la loro presenza risulta spesso in secondo piano nella risonanza sui media e sui quotidiani, ma il loro ruolo è spesso cruciale. Al contrario, i soggetti con responsabilità politica sono presenze marginali: nel quadriennio 2016/2019 essi appaiono in appena 4 casi, nessun nuovo caso nel 2019, spesso in un ruolo secondario, di supporto” ;

- In Toscana si rileva una *“sorprendente e perdurante assenza nel territorio toscano nel triennio 2016-2018 di nuovi eventi di corruzione relativi al governo del territorio e all’urbanistica; tale assenza viene interrotta da un caso emerso nel 2019 (peraltro si tratta di una vicenda minore “ ;*
- Si pone l’attenzione sul fatto che la ludopatia può essere anch’essa l’origine/causa generatrice di corruzione *“Nel corso del 2019 in due vicende viene alla luce, quale movente ipotizzato o conclamato del coinvolgimento in attività di corruzione o di peculato di “pubblici ufficiali” e funzionari pubblici, la loro dipendenza patologica dal gioco – in un caso invece è chiamata in causa la sindrome da shopping compulsivo “*
- Molto pericolosa appare, negli appalti in Toscana come altrove, la corruzione attuata mediante *“cartelli” e professionisti ; nel caso analizzato (ma la dinamica può valere per tanti altri casi simili) , i soggetti coinvolti sono professionisti, un dirigente dell’ente pubblico, imprenditori. Il ruolo di perno del sistema “corruttivo” viene assunto da un professionista – un architetto – il cui obiettivo secondo è quello di ottenere incarichi fortemente remunerativi sia da imprenditori privati che da pubbliche amministrazioni, operando anche da “intermediario” tra la parte pubblica e quella privata ; si afferma, nel rapporto che “Il meccanismo di spartizione delle gare nell’ente organizzato dal professionista con la connivenza sia della componente burocratica e di quella politica appare dunque rodato.“ ;*
- Si fa notare come *“l’emergenza covid-19 “Le misure di contenimento e di rilancio hanno generato e stanno generando nuove opportunità criminali: le prime indagini – nel rispetto del principio di innocenza – mostrano l’aumento di casi di corruzione, riciclaggio, infiltrazioni mafiose, abuso d’ufficio, voto di scambio, turbativa d’asta, truffe e frodi. Inoltre, sono emerse gravi anomalie in merito al lavoro irregolare da parte di aziende intenzionate a vincere alcuni appalti. Inoltre, le nuove modalità di lavoro adottate dalla pubblica amministrazione (smart working) hanno esposto le strutture pubbliche a maggiori rischi di reati informatici e di violazioni della privacy” ;*
- in Toscana tra il 2016 e il 2017 un incremento percentuale si osserva praticamente per tutti i reati, in qualche caso anche molto significativo (+150% malversazione, raddoppiano i reati di concussione, +67% abuso d’ufficio, +37% reati societari), mentre nella comparazione tra gli

ultimi due bienni spiccano piuttosto il +30% dei reati di corruzione e il +37% dell'abuso d'ufficio.

- Se ci si sofferma su un arco temporale più ampio (2010/2017) si osserva in Toscana un andamento stabile o leggermente decrescente per i reati di corruzione e abuso d'ufficio, sostanzialmente in linea con quello italiano). Al contrario, si rileva un incremento per i reati di peculato e malversazione ;
- in Italia il trend dell'ultimo decennio rispetto ai condannati mostra un calo, più o meno significativo, dei reati di bancarotta fraudolenta, usura, reati societari, reati urbanistici . La Toscana segue questo stesso andamento per tutti i reati considerati. In controtendenza, con una dinamica di crescita estremamente significativa nonostante l'inversione di tendenza osservabile nell'ultimo biennio), è invece l'evoluzione dei reati tributari: questo dimostra che si tratta di un settore particolarmente sensibile al rischio corruzione .
- per quanto riguarda la localizzazione geografica dei reati corruttivi nel territorio nazionale, si rileva che Lazio, Lombardia e Sicilia sono le prime regioni in Italia anche nell'anno 2018, riportando complessivamente circa il 45% dei casi analizzati . A partire dal 2016, si nota anche un costante incremento di notizie legate a fenomeni corruzione in Toscana, che presenta nel 2018 un totale di 36 eventi codificati – ammontanti al 7% del novero di casi analizzati su scala nazionale, percentuale quasi raddoppiata rispetto al 4% del 2016 .
- Restano rilevanti anche nel 2018 i casi riguardanti turbative d'asta . Importanti evoluzioni per quanto concerne eventi di concussione (15%, in aumento rispetto alla rilevazione precedente) e, soprattutto, peculato e malversazione che riportano un +21% nell'arco del triennio 2016-2018
- Nel biennio precedentemente analizzato, i settori maggiormente affetti da reati contro la pubblica amministrazione sono stati gli appalti per le opere pubbliche e quelli per i servizi, seguiti da controlli e verifiche.
- Altro aspetto di rilievo è, inoltre, un preoccupante aumento di episodi attinenti alla gestione delle entrate e dei controlli fiscali, che balzano dal 4% del 2016 al 17% del 2018. In aumento anche i casi di (potenziale) corruzione legati a nomine e incarichi (+3.5% rispetto al 2017), al settore elettorale (+2.5%), quello della giustizia (+3.5%) e della sanità (+3%).
- Nel 2018 si assiste a una vera e propria esplosione del numero di eventi di corruzione che investono la gestione delle entrate e dei corrispondenti controlli fiscali, tanto in Italia che in Toscana: un dato che conferma la vulnerabilità del settore.

- Il sistema di pagamento della corruzione ancora più usato è il denaro (“la bustarella”) ma in molti altri casi la contropartita viene “smaterializzata” in altri tipi di risorse e prestazioni, tra cui scambi in natura, servizi, consenso e voti.
- I principali eventi di corruzione e cattiva amministrazione in Toscana nel corso del 2018 sono :
 - Turbativa e corruzione nelle aste giudiziarie
 - Corruzione nelle assunzioni di dirigenti in ambito sanitario
 - Tangenti per i permessi di soggiorno
 - Tangenti per lavori stradali
 - Proroga concessioni discarica
 - Corruzione al servizio mense scolastiche
- Quanto emerso nei rapporti del 2016 e del 2017 trova piena conferma anche nel corso del 2018 ; infatti i più recenti eventi di corruzione esaminati mostrano che un settore particolarmente sensibile allo sviluppo di pratiche di corruzione è rappresentato dagli appalti .
- Altri dati possono essere acquisiti attingendo direttamente al Rapporto Regionale ;

La Relazione ANAC 2016/2019 del 17 ottobre 2019 (“ *La corruzione in Italia 2016-2019 – Numeri, luoghi e contropartite del malaffare* “ ; v. anche “Il Sole 24 Ore del 21.10.2019 . Non è stata reperita relazione 2020) fa emergere alcuni dati interessanti relativamente ai Comuni, e che mettono in guardia per il bisogno di una maggiore attenzione, negli EE.LL., sulle azioni di anticorruzione del legalità ; tali dati sono, principalmente :

- Il primato degli enti maggiormente a rischio spetta ai Comuni (41% dei 152 casi di provvedimenti della magistratura), seguiti dalle società partecipate dagli stessi ;
- Il fenomeno corruttivo riguarda più gli amministrativi che i politici (questi ultimi “solo”per 23% dei casi)
- L'area di attività maggiormente interessata è quella degli appalti pubblici (74%) e la restante parte i concorsi pubblici, le concessioni edilizie, gestione rifiuti, etc ;
Molto interessante appare, inoltre, la “*Relazione dell’ANAC sull’attività svolta dall’Autorità nel corso del 2020*” alla Camera dei Deputati del 18 giugno 2021 . da tale relazione si possono estrapolare i seguenti spunti, interessanti anche per analizzare il contesto esterno del Comune :
- Si fa notare come il “*PNRR prevede il potenziamento della banca dati tra le misure urgenti del capitolo delle riforme abilitanti in materia di semplificazione e concorrenza con particolare riferimento all’ambito dei contratti pubblici. Un primo passo in questa direzione è già arrivato con il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto Semplificazioni) ; tale decreto, oltre a rimarcare il ruolo centrale della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici quale strumento*

di trasparenza e semplificazione dei processi amministrativi, conferma all'ANAC e alla Banca Dati la competenza in materia di verifica dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici, prevedendo l'istituzione del cosiddetto fascicolo virtuale dell'operatore economico Il patrimonio informativo della Banca Dati favorisce il riuso ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione negli appalti pubblici “

- *“L'Autorità mette a disposizione il proprio supporto, per tutte le amministrazioni che ne fanno richiesta, la funzione della vigilanza collaborativa. Si tratta di una forma innovativa di affiancamento delle stazioni appaltanti, che svolge attività di vigilanza collaborativa attraverso stipula di protocolli, finalizzati al supporto nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara. Il supporto fornito consiste nell'esame preventivo degli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante, al fine di accertare il rispetto della normativa vigente e individuare le clausole e le condizioni maggiormente idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale; l'affiancamento della stazione appaltante prosegue anche nel corso della gara, fino all'aggiudicazione della stessa e si espleta anche mediante controlli svolti, con il supporto della Guardia di Finanza, su potenziali situazioni di conflitto di interesse. L'obiettivo è quello di innalzare il livello di legalità e la trasparenza delle procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti, anche attraverso un effetto dissuasivo di eventuali condotte corruttive o, comunque, non conformi alle disposizioni di settore, al contempo, riducendo anche il rischio di contenzioso in corso di esecuzione “ ;*
- *“A partire dal 2019 (con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, prima, e con il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 c.d. “Semplificazioni”), sono state introdotte una serie di modifiche temporanee all'art. 36 del Codice dei Contratti, relativo alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, ampliando, per tale tipologia di appalti, le soglie di utilizzo dell'affidamento diretto e delle procedure negoziate senza bando. Analizzando l'impatto di tali semplificazioni in particolare sul settore dei lavori (che è quello maggiormente interessato) su base semestrale, si osserva che il ricorso all'affidamento diretto per le gare fino a 150.000 euro, e alla procedura negoziata senza bando per le gare tra i 150.000 euro e la soglia comunitaria, si è incrementato nel corso del tempo sia in termini congiunturali – fatta eccezione per il 1° semestre 2020 che ha sofferto del calo dovuto alla pandemia - che tendenziali. “ ;*

9.a Dati statistici

Relativamente ai dati statistici afferenti il Comune di Pescia si specifica quanto segue :

Popolazione : 19445 abitanti, di cui il 13% stranieri

Estensione : 79,18 Km quadrati

- Economia : si basa prevalentemente su :
 - attività commerciali (all'incirca n. 600 attività tra somministrazione alimenti e bevande, attività ricettive, altre attività commerciali e artigianali varie) ;
 - attività legate al florovivaismo: sul territorio sussiste una società , la MEFIT, a totale partecipazione del Comune, la cui attività consiste nella gestione delle funzioni di servizio di mercato dei fiori e, in particolare : garantire i servizi di mercato e vigilarne l'andamento ; gestire le subconcessioni di magazzini, box, uffici e servizi di mercato ; compilare le statistiche del mercato, in conformità con l'Istituto Centrale di Statistica, in collaborazione con ISMEA ; garantire l'informazione e la tutela degli operatori e dei consumatori ; gestire l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili dove viene svolta l'attività di mercato all'ingrosso ; curare i rapporti con enti e organismi del settore floricolo ; realizzare attività di marketing e promozione del mercato e del settore floricolo ; incrementare l'utilizzo multifunzionale delle strutture. Nel suo ambito orbitano n. 209 aziende florovivaistiche e 330 aziende commerciali di prodotto floricolo, di articoli per fioristi e di trasporti.
 - Lavoratori dipendenti, pubblici e privati , con netta prevalenza rispetto ai liberi professionisti ;
- Biblioteche : 3 di cui una comunale aperta ogni giorno della settimana , una presso il Convento di Colleviti e la Capitolare presso la Diocesi, aperte su appuntamento.
- Musei : Museo civico, Gipsoteca Libero Andreotti - Museo della Carta / Mostre espositive permanenti : degli agrumi ,dei bonsai , storica etnografica del minatore e del cavatore .
- Le chiusure imposte per contrastare il contagio da COVID, hanno fortemente penalizzato le attività delle strutture di proprietà comunale, che forniscono servizi al pubblico. Si veda infatti la notevole decrescita del numero delle aziende florovivaistiche e delle attività commerciali gravitanti sul Mercato dei Fiori (MEFIT), il quale ha forzatamente interrotto per lunghi periodi le proprie attività di compravendita nei mesi di marzo, aprile e maggio, con gravi perdite di fatturato.
- Anche le biblioteche e i musei sono rimasti chiusi al pubblico per tutto il periodo della prima ondata di contagi. Nel secondo periodo di chiusura, essendo la Regione Toscana collocata in “zona rossa”, le chiusure sono state ripetute . Tuttavia, per quanto riguarda la biblioteca comunale, continua ad essere garantito il prestito con consegne al di fuori della struttura.
- È interessante far notare che sul territorio sussistono ben 5 scuole superiori e ciò non è usuale per un Comune di meno di 20.000 abitanti . Ciò, al di là di tutti gli aspetti indubbiamente positivi (in termini di immagine e prestigio del Comune, di incoraggiamento dell'economia attraverso attività di indotto, etc.) , pone l'obbligo di prestare particolare attenzione anche a

fenomeni di natura negativa, quali il possibile fiorire di attività delittuose legate allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti, il possibile formarsi di bande giovanili, etc.

E, comunque, pone in evidenza la necessità di incrementare le azioni di collaborazione e cooperazione tra il Comune e le scuole per il rafforzarsi di una cultura della legalità e dell'anticorruzione .

- Opere pubbliche : nel corso del 2021, il Comune ha realizzato interventi pubblici (nuove costruzioni o manutenzioni straordinarie) pari ad € 2.300.000,00, come risulta da comunicazione della Dirigente LL.PP. ; nel 2022 investimenti di tal genere per un importo di €. 2.100.000. Ciò è importante perché impone di tenere alta l'attenzione, con finalità di anticorruzione, sotto due profili : quello interno (legato alla vigilanza sulla corrette procedure di aggiudicazione e ricerca del contraente e alle norme sui sub-appalti) ed esterne (legato al possibile ricorso ad intimidazioni e violenze da parte di organizzazioni criminose e a carico delle imprese legittimamente aggiudicatarie) .

9.b Patto di integrità

L'art. 1, co. 17, della L. 190/2012 prevede che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara” .

Il Comune di Pescia , con delibera G.C. n. 7 del 19.03.2019, ha approvato il “Patto di Integrità”

Lo scopo di tale Patto è quello di creare un'azione congiunta tra il Comune e l'appaltatore (di lavori, beni o servizi) al fine di contrastare possibili eventi corruttivi, ma anche per rendere più difficoltose azioni della criminalità organizzata e non . Comune ed appaltatore assumono, a tal fine e reciprocamente, degli obblighi comportamentali ben precisi ; la violazione di alcuni di tali obblighi comporta delle penali a carico dell'appaltatore (fino al 5% del valore del contratto) .

Il Patto deve essere inserito obbligatoriamente nei documenti di gara d'appalto o di concessione con imponibile da €. 10.000 in su .

Nella valutazione dell'attività e del risultato dei Dirigenti, il N.T.V. dovrà considerare anche la corretta applicazione del presente articolo da parte della dirigenza

10. Il contesto interno

In adempimento a quanto previsto dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015 (“*Aggiornamento 2015 al PNA*”) e con atti successivi, è necessario che il PTPCT sia reso maggiormente efficace attraverso una sua contestualizzazione anche rispetto al contesto interno in cui il Comune di Pescia si trova ad operare. Ciò al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa astrattamente verificarsi all'interno

dell'Amministrazione per via delle sue caratteristiche organizzative. L'analisi del contesto interno richiede la valutazione di aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. Fondamentali per l'analisi del contesto interno sono altresì:

- la mappatura dei processi
- la mappatura dei procedimenti amministrativi .

Per quanto riguarda il contesto interno, v'è da rilevare tre aspetti nuovi ed importanti (uno positivo ed uno negativo) :

- l'aspetto positivo consiste nel fatto che la Giunta Comunale, con delibera G.C. n. 232 del 16/11/2021, ha approvato il “*Registro dei procedimenti mappati*” (1° step). Il processo di completamento del Registro (con gli ulteriori step proseguirà fino a marzo 2022; dopodiché il Registro sarà soggetto ad aggiornamenti dinamici e continui, al fine di renderlo sempre adeguato alla realtà organizzativa volta per volta esistente.

Il Registro dei procedimenti mappati costituisce sicuramente un passo avanti importante ai fini della trasparenza, ma anche sotto il profilo della chiarezza organizzativa ed amministrativa, nonché ai fini della semplificazione del diritto di accesso da parte dei cittadini .

- l'aspetto negativo riguarda le vicende penali che hanno interessato alcuni dipendenti del Comune .

Infatti, ad ottobre 2021 sono stati avviati avvisi di garanzia nei confronti di un dirigente e di 5 dipendenti per reati di cui agli articoli 314, 353 e 479 c.p. . Si tratta di due procedimenti penali distinti .

Di tali indagati, 2 di loro erano stati sottoposti agli arresti cautelari in carcere, poi convertiti in arresti domiciliari, mentre per altri due erano state disposte misure cautelari diverse, poi revocate .

A seguito di tali provvedimenti giudiziari, il Comune ha adottato i seguenti provvedimenti amministrativi :

- sospensione dello stipendio per i due dipendenti sottoposti agli arresti cautelari ;
- rotazione dei dipendenti sottoposti ad indagine ma non agli arresti cautelari ;
- avvio dei procedimenti disciplinari, ad opera dell'UPD, a carico di tutti i dipendenti e del dirigente sottoposti ad indagine ;
- per il dirigente indagato, il Sindaco, con provvedimento motivato, ha ritenuto di non dover adottare alcuna misura ;
- l'altro aspetto negativo riguarda la sospensione del Sindaco eletto per 18 mesi, a seguito di sentenza di condanna di 1° grado e per il reato di cui agli articoli 81 e 314 Codice Penale, relativo a fatti non coinvolgenti il Comune ma l'ente istituzionale di cui egli era presidente .

10.a Il modello organizzativo

Nel 2021, con DGC n. 158 del 05.08.2021, è stato adottato il nuovo modello organizzativo del Comune di Pescia, al fine di:

- Adeguare la struttura organizzativa al perseguimento di finalità istituzionali, orientati alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini
- contenere il numero delle direzioni, mediante articolazione delle stesse per funzioni e finalità omogenee, per favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le stesse
- ottenere massima flessibilità mediante ottimizzazione delle risorse disponibili e la valorizzazione delle risorse umane nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità

Il suddetto modello organizzativo è stato modificato più volte e, da ultimo, con la delibera G.C. sopra citata .

Si riporta di seguito il nuovo organigramma dell'Ente e la struttura istituzionale :

CONSIGLIO COMUNALE : n. 16 Consiglieri + il Sindaco

GIUNTA COMUNALE : n. 5 Assessori più il Sindaco (attualmente 4 Assessori)

SINDACO

NUCLEO DI VALUTAZIONE: composto da 3 membri

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: composto da 3 membri

SEGRETARIO GENERALE e RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CONFERENZA DEI DIRIGENTI

DIRIGENTI: 2 + Segretario Generale responsabile di alcuni servizi

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: n. 4 titolari fino al 31/10/2021 n. 3 titolari dall'01/11/2021

TITOLARI DI POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITA': 1

ALTRI DIPENDENTI : 82

Nell'atto di approvazione del modello organizzativo, pubblicato in "amministrazione trasparente", sono riportate tutte le funzioni e competenze attribuite ai singoli Servizi. Tale documento costituisce la base per la mappatura esaustiva dei processi dell'Ente.

10.b Il personale

Il personale del Comune di Pescia, secondo i dati elaborati dalla Direzione Personale - Organizzazione, consta di n. 82 unità al 31/10/2022, a tempo indeterminato, stabilizzandosi sui dati relativi all'anno precedente.

10.c) Procedimenti disciplinari e giudiziari

Al fine di verificare la presenza di procedimenti aperti a carico di dipendenti, che hanno condotto a sanzioni disciplinari, penali o amministrative, nel corso degli ultimi tre anni, la Direzione Personale - Organizzazione ha fornito i dati che seguono:

- Procedimenti disciplinari a carico di dipendenti avviati dall'UPD:
 anno 2022: attivati n. 4 e conclusi n. 7
 anno 2021: attivati n. 6 ; concluso 1
- Procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile conclusi con sentenza di condanna:
 anno 2022: attivati 0 concluso 1
 anno 2021 attivati : 1
- Procedimenti penali a carico di dipendenti per reati contro la P.A. conclusi con sentenza di condanna:
 anno 2022: 1 procedimento concluso
 anno 2021 : 2 procedimenti penali avviati

Alla metà dell'anno 2017 il Comune di Pescia ha dovuto registrare le dimissioni del Sindaco a seguito di inchiesta giudiziaria per ipotesi di reato attinenti alle materie di cui al presente piano; tuttavia la questione non investe la struttura comunale, dato che le ipotesi di reato riguardano incarichi amministrativi presso altre amministrazioni e precedenti alla elezione a Sindaco di Pescia, per cui il Comune risulta estraneo alle vicende personali dell'ex Sindaco. A seguito delle elezioni amministrative del 2018, l'elettorato ha confermato la fiducia, rieleggendolo, allo stesso Sindaco interessato e dimissionario . Come detto sopra, all'inizio del 2021 è sopravvenuta sentenza di condanna di 1° grado .

Per quanto concerne la procedura di whistleblowing, si evidenzia il presente quadro:

- anno 2018 : nessuna segnalazione ;
- anno 2019 : nessuna segnalazione ;
- anno 2020 : nessuna segnalazione ;
- anno 2021 : nessuna segnalazione.
- Anno 2022: nessuna segnalazione.

Pertanto, nel corso dell'anno 2022, nessun procedimento disciplinare ha avuto origine dalla procedura di whistleblowing.

E' stato istituito un apposito indirizzo di posta elettronica ("whistleblower@comune.pescia.pt.it), al quale tutti i dipendenti possono rivolgersi nel pieno rispetto delle garanzie di riservatezza ed anonimato .

10.d) I controlli interni

Il sistema dei controlli interni costituisce un ausilio al perseguimento degli obiettivi di contrasto alla corruzione, attraverso l'analisi di determinati atti in settori considerati "sensibili".

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il Comune di Pescia ha attuato il sistema dei controlli interni e approvato, con delibera C.C. n. 6 del 15.01.2013 il Regolamento sui controlli interni (successivamente modificato con delibere C.C. n. 60 del 06.07.2016 r n. 49 del 09.05.2019) .

Le risultanze del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, che fa capo al Segretario Generale (RPTPCT), sono sicuramente le più utili al fine di analizzare il contesto interno in un'ottica di potenziale rischio corruttivo o, comunque, di individuare i settori sensibili nei quali riporre una maggiore attenzione. Il controllo successivo sugli atti, infatti, consente di fare emergere le prassi amministrative seguite all'interno dell'Ente e, dunque, eventuali irregolarità.

11. Conclusioni derivanti dall'esame del contesto esterno ed interno

Dall'esame del contesto esterno ed interno emerge la necessità di:

- monitorare l'andamento dei procedimenti disciplinari e penali in corso;
- verificare l'eventuale necessità di procedere alla rotazione c.d. straordinaria, prevista dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 16 comma 1 lett. l-quater e le " Linee Guida sulla Rotazione Straordinaria del Personale ", approvate con delibera ANAC n. 215 del 26.03.2019 .
- esortare tutte le Direzioni ad un'attenta applicazione:
 - della normativa prevista dal Codice degli Appalti per gli affidamenti esterni ;
 - della normativa prevista dal Testo Unico sul Pubblico Impiego e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi per l'attribuzione degli incarichi di consulenza ;
 - delle linee guida in materia adottate dall'ANAC e delle deliberazioni della Corte dei Conti, tenuto conto anche delle più recenti applicazioni giurisprudenziali
 - delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel presente PTPCT, e in particolare :
 - delle misure specifiche riguardanti "appalti" e "consulenze"
 - della misura integrativa consistente nel monitoraggio dei contratti in scadenza e che in realtà funge da supporto delle Direzioni affinché abbiano contezza delle procedure da avviare nei giusti tempi, per scongiurare rischi di proroghe

- degli obblighi di pubblicazione sia in materia di appalti sia in materia di consulenze, la cui violazione può dare luogo a responsabilità non solo disciplinari ma anche di tipo contabile.

Il rispetto di tutte le procedure di legge e l'applicazione delle misure generali, specifiche e integrative si prefigge di ridurre al minimo la discrezionalità, favorire la trasparenza interna e scongiurare errori nelle procedure, a garanzia non solo del corretto esplicarsi dell'azione amministrativa ma anche di tutti i soggetti che operano nell'Amministrazione.

12. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E TRATTAMENTO

Punto centrale del presente PTPCT concerne le procedure di valutazione e trattamento del rischio corruttivo.

La valutazione del rischio consta delle seguenti fasi:

- **MAPPATURA** di tutti i rischi derivanti dai processi dell'Ente e derivante dall'analisi del contesto interno ed esterno (**MAPPATURA**) (Allegati da 1/a a 1/e)
- **IDENTIFICAZIONE** del rischio, ovvero, per ciascun processo occorre ricercare, individuare e descrivere i potenziali rischi corruttivi (**MAPPATURA**) (Allegati da 1/a a 1/e) ;
- **GESTIONE** del rischio, che ha l'obiettivo di consentire una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi.; (**GESTIONE**) (Allegati da 3/a a 3e) ;
- **VALUTAZIONE** del rischio, che ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, i valori di probabilità e di impatto, nonché la valutazione complessiva del rischio (Tabella 2)
- L'individuazione viene rimessa ai singoli Dirigenti, chiedendo loro di includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo potenzialmente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione ; in sostanza, assumendo il c.d. "principio di precauzione". Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso non identificato non verrebbe considerato nelle analisi successive, compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione .

Vengono identificati i rischi ricadenti sia nelle aree **generali**:

1. PERSONALE
2. AFFIDAMENTI
3. CONTROLLI
4. ENTRATE – SPESE – PATRIMONIO
5. TERRITORIO

che in quelle **specifiche**, riguardanti attività peculiari proprie dell'Ente che ne rispecchiano specificità funzionali e di contesto.

Per quanto riguarda l'affidamento con gara di lavori , servizi e fornitura, il RPTPCT ha inviato alle Dirigenti una e-mail del 05.11.2019, con la quale si evidenzia l'importanza della pubblicazione dell'ANAC (“*Rassegna ragionata in tema di requisiti speciali di partecipazione negli affidamenti di servizi e fornitura*”) in tema di requisiti di partecipazione(in particolare le tre macro-aree de : requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa) .

Per quanto riguarda l'affidamento diretto , il RPCT ha inviato alla Dirigente dei Servizi Sociali una e-mail del 05.11.2019, con la quale si evidenzia l'importanza della deliberazione ANAC n. 868/2019, la quale, nello specificare le condizioni per l'applicazione dell'art. 5 della L.381/91 “*Disciplina delle cooperative sociali* “) , che riguarda le convenzioni con le cooperative sociali , ha precisato che il ricorso alle suddette convenzioni deve essere esplicitamente motivato in relazione alle finalità di ordine sociali che si intende raggiungere .

Per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, il Comune di Pescia ha adottato una classificazione che distingue tra :

- “misure generali”, (di governo di sistema) che incidono, cioè, sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera Amministrazione;
- “misure specifiche” che incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

Le misure GENERALI sono individuate dalla legge e si applicano a tutte le attività a rischio corruzione rilevate, tra queste:

- controlli interni;
- trasparenza;
- formazione;
- rotazione del personale addetto alle aree di rischio;
- inconfiribilità incompatibilità;
- codice comportamento;
- disciplina del conflitto di interesse;
- informatizzazione processi;
- autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio — attività ed incarichi extra-istituzionali;
- tutela del whistleblower;
- formazione sui temi dell’etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici;
- azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

Le misure SPECIFICHE, invece, sono state individuate dalle singole Direzioni, negli allegati sopra citati.

13. Il sistema di monitoraggio

Di fondamentale importanza per l'attuazione del PTPCT è la previsione del sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione da parte del RPCT.

In riferimento al PTPCT 2021-2023, il RPTPCT (a seguito di apposita richiesta alle dirigenti con nota n. prot. 24197/2020) ha svolto il monitoraggio relativo al I semestre 2020, a seguito del quale ha fornito indicazioni per l'attuazione di quelle misure e adempimenti che risultavano carenti (V. nota n. prot. 1445 del 30.06.2020 e relazione conclusiva Segretario prot. 27508 del 11.08.2021) .

Per quanto concerne il 2° semestre 2020 il monitoraggio è iniziato con la richiesta, da parte del RPTPCT ai Dirigente, di dati informativi (nota prot. n. 5506 del 10.02.2021) e conclusosi con relazione conclusiva del Segretario n. prot. 13250 del 20.04.2021 .

Per quanto concerne il 1° semestre 2021 il monitoraggio è iniziato con la richiesta, da parte del RPTPCT ai Dirigente, di dati informativi (nota prot. n. 25834/2021) e conclusosi con relazione conclusiva del Segretario n. prot. 35260 del 05.10.2021 .

Il monitoraggio relativo al II semestre 2021 consentirà di avere un quadro esaustivo sull'effettiva attuazione del Piano .

Considerato il particolare grado di rischio della tematica concernente i contratti d'appalto (e col relativo rischio di proroghe ingiustificate ed illegittime) , il RPTCT effettua un controllo semestrale sui contratti in prossima scadenza e per i quali, quindi, bisogna procedere all'effettuazione delle procedure di evidenza pubblica per la ricerca del nuovo contraente . La prima verifica è stata effettuata relativamente ai contratti i scadenza nel 2° semestre del 2020.

Per quanto riguarda il 1° semestre 2021, Il RPTPCT (con nota n. prot. 230 del 05.01.2021) ha chiesto alle dirigenti di indicare i contratti in questione ed ha concluso il procedimento di verifica con la sua relazione di presa d'atto prot. n. 186 del 29.01.2021. In tale relazione si raccomanda l'effettuazione delle gare in tempi brevi, in modo da consentire l'aggiudicazione al nuovo contraente e la stipula del contratto prima della scadenza del rapporto contrattuale vigente .

Per quanto riguarda il 2° semestre 2021, Il RPTPCT (con nota n. prot. n. 22232 del 17.06.2021) ha chiesto alle dirigenti di indicare i contratti in questione ed ha concluso il procedimento di verifica con la sua relazione di presa d'atto prot. 1713 del 28.07.2021 . In tale relazione si raccomanda l'effettuazione delle gare in tempi brevi, in modo da consentire l'aggiudicazione al nuovo contraente e la stipula del contratto prima della scadenza del rapporto contrattuale vigente .

Anche il PTPCT 2023 — 2025 sconterà un monitoraggio di tipo semestrale, sia per le misure generali che per quelle specifiche ed integrative . Tale sistema consentirà di porre in essere i

necessari correttivi ove emergano criticità o inadempienze.

14. Le misure generali

Le misure generali applicabili, di massima, a tutte le aree di rischio, saranno trattate qui di seguito.

Il RPTCT darà atto dei risultati del monitoraggio nella Relazione annuale e attraverso la pubblicazione di dati ulteriori nella sezione di “amministrazione trasparente” “altri contenuti — anticorruzione”.

Il RPTPCT, inoltre, trasmetterà i risultati del monitoraggio al NTV, affinché siano considerati nella valutazione della performance e del raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente.

14.a Formazione

La formazione costituisce un’importante misura anticorruzione.

La Direzione Personale — Organizzazione deve procedere alla programmazione ed attuazione del Piano di Formazione secondo le indicazioni fornite dal presente PTPCT, dal RPTPCT e dagli stessi Dirigenti.

Sui temi dell’anticorruzione, il percorso formativo deve essere basato su due linee fondamentali:

1. Formazione “specificata”, rivolta agli operatori che, direttamente e/o indirettamente, si occupano di anticorruzione o operano nei settori di attività c.d. “sensibili” (come lo stesso RPTPCT, i componenti della struttura di supporto, i dipendenti degli uffici che si occupano di attività per le quali è stato individuato un potenziale rischio corruttivo) e finalizzata a diffondere conoscenze e a migliorare l’applicazione della normativa anticorruzione;
2. Formazione “generalista”, rivolta al maggior numero possibile di operatori comunali (Dirigenti, posizioni organizzative, dipendenti, tecnici, organi di indirizzo politico) e finalizzata, fondamentalmente, alla sensibilizzazione culturale sulle tematiche della corruzione.

Per quanto concerne i contenuti, la formazione dovrà essere calibrata tenuto conto dei soggetti coinvolti e delle competenze di ciascuno.

I Dirigenti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, propongono alla Direzione Personale - Organizzazione e al RPTCT i dipendenti da inserire nei programmi di formazione.

La Direzione Personale — Organizzazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, predispone il Piano di formazione con relativa copertura finanziaria e, sentito il RPTPC, ne proporrà l’approvazione alla Giunta .

Il RPTCT avrà il compito di promuovere percorsi formativi in materia di legalità in collaborazione con le altre autorità competenti (Prefettura, Questura, Autorità Giudiziarie).

Ovviamente, anche per il 2022 bisognerà considerare la situazione di gravità determinata dall’emergenza epidemiologica, per cui la maggior parte (o la quasi totalità) delle attività

formative verranno predisposte ed attuate da remoto .

14.b Codice di comportamento

L'individuazione di doveri di comportamento, mediante l'approvazione del Codice di Comportamento, costituisce una fondamentale misura che favorisce la lotta alla corruzione, riducendo il rischio di comportamenti influenzabili da interessi particolari e orientando la corretta condotta dei dipendenti pubblici.

Il Comune di Pescia, in attuazione dell'art. 54 c. 5, D.Lgs. 165/2001 nonché secondo quanto previsto dal PNA e dalle Linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni , con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 347 del 31/12/2013 , ha approvato il Codice di comportamento dell'Ente.

I dipendenti del Comune di Pescia, pertanto, dovranno attenersi ad un rigoroso rispetto dei doveri previsti nel nostro Codice. Eventuali mancanze saranno valutate in sede disciplinare.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente. Si estendo altresì, per quanto compatibili, ai dipendenti dei soggetti controllati o partecipati dall'Ente .

All'atto dell'incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni dovrà essere consegnato ai soggetti interessati, da parte del Dirigente della struttura competente, copia del Codice di Comportamento

Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, consulenze e servizi occorre inserire, a cura dei competenti dirigenti, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice, compatibili con i rapporti di lavoro autonomo o di appalto .

La Direzione Personale — Organizzazione, anche attraverso il monitoraggio del Piano Dettagliato degli Obiettivi – dovrà valutare ed eventualmente proporre al RPTCT l'integrazione del Codice con ulteriori doveri di comportamento da adottarsi per specifiche aree di rischio.

14.c Rotazione

La rotazione è una basilare misura di prevenzione da applicare nei confronti del personale addetto alle aree con più alto rischio di corruzione, per evitare che il consolidarsi di certe relazioni provochi distorsioni nella cura degli interessi generali (rotazione ordinaria).

Il Comune di Pescia, nel corso del 2019 e con deliberazione G.C. n. 61 del 15.01.2019 (“

“*Riorganizzazione della struttura . Atto di indirizzo*”) si era data indirizzo di attuare una graduale e progressiva rotazione delle funzioni assegnate alle singole dirigenze e si era ipotizzata una rotazione (passaggio della P.M. dal Servizio 2 al Servizio 3) che, però, non è stata poi approvata con la delibera G.C. 104/2019, di approvazione del nuovo organigramma e relativo funzionigramma .

Nel corso del 2020 si sono verificati i seguenti eventi :

- Trasferimento della Dirigente AA.GG. e Finanziari ad altro Comune ;
- Assunzione, ex art. 110 TUEL, di altra Dirigente (2020) AA.GG. e Finanziari ;
- Collocamento in pensione della Dirigente dei Servizi al Cittadino e provvisoria attribuzione delle funzioni alla Dirigente del Servizio 3, nelle more di una definitiva riorganizzazione delle funzioni lasciate scoperte dal pensionamento

Nel corso del 2021 si sono verificati i seguenti eventi :

- a) Riorganizzazione generale della struttura organizzativa del Comune ; con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 5/8/2021 è stato approvato il nuovo organigramma e il nuovo funzionigramma afferente i singoli Servizi e Unità operative, successivamente modificata con delibera di giunta Comunale n. 209 del 26/10/2021;
- b) Redistribuzione delle funzioni e delle competenze fra i dirigenti dei servizi 1 e 2 ;
- c) Attribuzioni alla diretta Responsabilità del Segretario Generale di alcuni servizi (Demografici, Polizia Municipale e Ufficio Segreteria Generale)

Quanto sopra ha comportato, comunque, una sostanziale rotazione delle funzioni dirigenziali .

Inoltre, a seguito dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Penale (di cui s’è detto prima) , sono state effettuate delle rotazioni nell’ambito del servizio OO.PP e Ambiente

E’ opportuno che i criteri per la rotazione dei Dirigenti che operano in settori ad alto rischio corruzione siano stabiliti dall’organo di indirizzo politico amministrativo, anche mediante integrazione degli atti organizzativi interni e partecipati alle Organizzazioni Sindacali.

Al fine di garantire la rotazione del personale, la Direzione AA.GG – Personale , nella redazione dei prossimi Piani di Formazione, dovrà tenere conto di percorsi formativi che consentano una riqualificazione professionale dei dipendenti in modo da permettere scambi tra gli uffici.

I Dirigenti, nei settori a più alto rischio corruzione, possono prevedere la misura della rotazione anche per le altre figure professionali.

Le misure di rotazione dovranno essere adottate:

- nel rispetto di eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati;
- nel rispetto del principio di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa, garantendo la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività, specie quelle con elevato contenuto tecnico;

- tenuto conto dell'infungibilità derivante dall'appartenenza di categorie o professionalità specifiche;
- tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo;
- utilizzando anche il criterio della rotazione funzionale, ovvero alternando le competenze e le responsabilità dei dipendenti nell'ambito di uno stesso ufficio o tra uffici diversi.

Laddove non fosse possibile effettuare la rotazione, i Dirigenti devono programmare ulteriori misure:

- prevedere modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra i dipendenti, evitando così l'isolamento di certe mansioni;
- favorire la trasparenza "interna" delle attività;
- attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze .

I Dirigenti trasmettono al RPTPCT, entro tre mesi dall'approvazione del PTPCT da parte della Giunta, il Piano di rotazione del personale direttamente coinvolto nelle aree a più elevato rischio corruzione; alternativamente si dovrà dare atto delle altre misure programmate in luogo della rotazione, come sopra esemplificate.

La rotazione, invece, dovrà essere necessariamente attuata qualora i dipendenti siano interessati da avvio di procedimenti giudiziari o disciplinari per fatti di natura corruttiva, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 16, c. 1, lett. l-quater (rotazione straordinaria), su impulso della Direzione Personale - Organizzazione (per i dirigenti) o del Dirigente competente (per gli altri dipendenti). Sul punto si rinvia a quanto previsto nel PNA 2016 paragrafo 7.2.3.

14.d Trasparenza

La trasparenza è una fondamentale misura di prevenzione che consente lo sviluppo della cultura della legalità.

I Dirigenti, direttamente responsabili degli obblighi di pubblicazione di competenza, devono attenersi non solo agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, ma anche quelli previsti dalla L. n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 39/2013, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre normative che interessano i vari settori dell'Amministrazione. Il RPTCT, anche su proposta di Dirigenti o Organi di indirizzo politico, può prevedere obblighi di pubblicazione ulteriori

Per maggiori approfondimenti in materia, si rinvia alla PARTE II – Piano della Trasparenza.

Il Comune di Pescia, con determinazione del Segretario Generale/ RPTCP n. 321 del 19.02.2019, ha istituito il Registro degli accessi , regolamentandone l'uso

Un ulteriore ed importante apporto in materia di trasparenza è stato realizzato mediante l'istituzione (ad ottobre 2021, con delibera G.C.) del *"Registro dei procedimenti mappati"* . Ciò può costituire, infatti, un'ulteriore semplificazione per il cittadino, il quale potrà avere più chiara cognizione dei

procedimenti comunali (uffici competenti, tempi del procedimento, tutele, etc.) .

14.e Obbligo di astensione per conflitto di interesse

L'obbligo di astensione, ove si verifichi conflitto di interessi, è una misura di prevenzione prevista dall'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dal Codice di Comportamento del Comune di Pescia . In particolare, ciascun dipendente comunica in forma scritta al proprio Dirigente, con congruo termine di preavviso, ogni fattispecie, con le relative ragioni, di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni e attività che coinvolgano interessi propri o dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge, di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione dei dipendenti decide il Dirigente, mentre sull'astensione dei Dirigenti decide il Sindaco. Dirigente e Sindaco valutano l'eventuale compromissione dell'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il Dipendente è tenuto agli obblighi ex art. 42, D.Lgs. 50/2016 (Conflitto di interesse):

“2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.”

14.f Monitoraggio tempi procedurali

Ai sensi della L. n. 190/2012, il PTPCT deve prevedere la misura di monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali, affinché emergano eventuali omissioni o ritardi sintomo di fenomeni corruttivi.

Ogni Dirigente, pertanto, semestralmente, dovrà attestare e inviare al RPTPCT apposita relazione, al fine di consentire il suddetto monitoraggio. A tal fine, è importante che il dirigente attesti anche il rispetto dei tempi dei procedimenti indicati nel “*Registro dei procedimenti mappati*”.

14.g Conferimento o autorizzazione di incarichi a propri dipendenti

Il Comune di Pescia, quando intenda conferire o autorizzare incarichi, anche a titolo gratuito, a propri dipendenti, deve rispettare la procedura di cui all’art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, la Direzione Personale — Organizzazione deve comunicare, entro 15 giorni, al Dipartimento della funzione pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

14.h Conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione

Le strutture dirigenziali rendono noti gli elenchi dei propri consulenti (inclusi gli incaricati a titolo gratuito) indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, mediante pubblicazione in “amministrazione trasparente”. Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 15, infatti, sono pubblicate le seguenti informazioni:

1. gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
2. il curriculum vitae;
3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
4. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Le pubblicazioni devono essere effettuate entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi.

Le informazioni relative a consulenze e incarichi sono pubblicate, altresì, da parte della Direzione

Personale Organizzazione in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (tenuto conto delle pubblicazioni effettuate dai singoli dirigenti). Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, c. 14, la Direzione Personale — Organizzazione è tenuta a comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

In caso di omessa pubblicazione, i Dirigenti responsabili (anche della mancata trasmissione delle informazioni di cui sopra) sono soggetti al pagamento di una sanzione, accertata all'esito del procedimento disciplinare, pari alla somma corrisposta a titolo di corrispettivo per l'incarico affidato.

Come specificato dall'ANAC (delibera n. 1310/2016), all'interno della sotto-sezione "Consulenti e collaboratori", devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "Contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (D.Lgs.50/2016). Infatti, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, si applica l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, con conseguente pubblicazione dei dati ivi indicati nella sezione "Bandi di gara e contratti". L'ANAC riconduce gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del collegio sindacale, quelli di componenti del collegio dei revisori dei conti agli incarichi di collaborazione e consulenza cui assicurare la pubblicazione sui siti.

14.i Tutela del whistleblower

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

La segnalazione, ovvero la denuncia, deve essere "in buona fede", ovvero effettuata nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione ; l'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella Pubblica

Amministrazione.

Con la L. n. 179/2017 sono state introdotte nuove norme per la tutela del whistleblower, ovvero del dipendente che segnala illeciti.

La nuova legge integra e amplia l'attuale disciplina prevista dalla legge Severino:

- implementa la norma già vigente per gli impiegati pubblici includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- allarga la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli organizzativi previsti dalla 231;
- il dipendente pubblico che segnala ai responsabili anticorruzione, all'ANAC o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Restano esclusi però i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (responsabilità civile per fatto illecito).

Si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento e la nullità di ogni atto discriminatorio o ritorsivo.

L'onere della prova è invertito, nel senso che spetta all'ente dimostrare l'estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione.

E' vietato rivelare l'identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari.

L'Anac ha disciplinato, mediante linee guida, le procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'ANAC, a cui l'interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applicherà all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30.000 euro.

La mancata verifica della segnalazione e l'assenza o l'adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, la documentazione inerente la segnalazione non può essere oggetto né di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti (art.54 bis, comma 4).

Sia le disposizioni a tutela dell'anonimato che quelle in tema di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni.

In materia di whistleblower è molto importante la recente direttiva europea sul whistleblowing, approvata in via definitiva il 7 ottobre 2019 (*Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019*), che renderà necessaria (entro i successivi due anni dalla sua adozione) l'introduzione nella normativa italiana di alcuni strumenti volti ad ampliare le tutele per i lavoratori. Fra le novità presenti nella Direttiva europea si ricorda, principalmente

- è rimesso agli Stati membri il compito di prevedere sanzioni volte a punire azioni ritorsive e atti vessatori, nonché ad assicurare che le vittime di ritorsioni abbiano accesso a idonei mezzi di ricorso contro tali azioni. Per ottenere, ad esempio, la reintegrazione in caso di licenziamento o trasferimento.
- è prevista una serie di misure di supporto al segnalante (per esempio: un'efficace assistenza da parte delle autorità competenti, consulenza legale, assistenza finanziaria e supporto psicologico nell'ambito dei vari procedimenti legali).

La legislazione nazionale italiana in materia è costituita dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e dalla L. 30-11-2017 n. 179 (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*)

Il Comune di Pescia ha recepito la tutela del dipendente che segnala illeciti nell'art. 8, co. 3, del Codice di Comportamento. Fondamentale è la determinazione dell'ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 *«Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»*.

Il RPTPCT, con specifica comunicazione, ha diffuso l'indirizzo di posta elettronica riservato alle segnalazioni in materia di anticorruzione (whistleblower@comune.pescia.pt.it), al quale può accedere egli soltanto.

14.1 Protocolli di legalità e patti di integrità

Le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 c. 17, della L. n. 190/2012, possono predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità.

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

In materia di patti di integrità e legalità, la Giunta, su proposta del RPTCT, ha approvato, con la delibera n. 62 del 19.03.2019 (*“Approvazione patto di integrità”*) il Patto di integrità da inserire obbligatoriamente nei documenti di gara d'appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di

concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente utilizzate, con imponibile pari o superiore a € 10.000, inclusi gli affidamenti diretti.

Con deliberazione G.C. n. 7 del 15.01.2019 sono state delineate, su proposta del RPCT, linee operative in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo) ;

14.m Inconferibilità e incompatibilità

Tra le misure da programmare nel PTPCT vi sono quelle relative alle modalità di attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013, con particolare riferimento alle verifiche e ai controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi.

15. Competenze a verificare il rispetto della normativa per nomine presso Enti

Per le nomine e designazioni presso altri Enti, il conferimento di un incarico può avvenire secondo tre modalità:

1. Da parte del Comune attraverso l'atto di nomina adottato dall'organo preposto.
2. Da parte dell'Ente — pubblico / privato in controllo pubblico /regolato o finanziato - attraverso l'assemblea o analogo organismo, su designazione del Comune.
3. Da parte dell'Ente — pubblico / privato in controllo pubblico /regolato o finanziato - attraverso l'assemblea o analogo organismo.

Nel primo caso il Comune è tenuto ad effettuare le verifiche sulla inconferibilità e incompatibilità all'atto del conferimento e annualmente.

Nel secondo caso il Comune è tenuto ad effettuare le verifiche sulla inconferibilità e incompatibilità all'atto della designazione formale, mentre spetta all'Ente che ha effettuato la nomina procedere alle verifiche annuali. In caso di individuazione informale da parte del Comune, l'effettuazione delle verifiche spetta integralmente al soggetto che conferisce l'incarico.

Nel terzo caso i controlli sono in capo all'Ente — pubblico / privato in controllo pubblico / regolato o finanziato che ha conferito l'incarico, essendo anche tali enti, in base alla determinazione n. 8/2015 dell'ANAC, diretti destinatari delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 (oltre che della normativa anticorruzione — L. n. 190/2012 e sulla trasparenza — D.Lgs. n. 33/2013).

15.a Aspetti procedurali - nomina / designazioni presso Enti pubblici - privati in controllo pubblico - regolati o finanziati

Le verifiche sull'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità stabilite dal D.Lgs. 39/2013 vengono effettuate attraverso il rilascio di una dichiarazione da parte del soggetto da incaricare. In particolare:

- In ipotesi di conferimento di un nuovo incarico da parte del Sindaco, o di formale designazione

(presso un Ente), il Gabinetto del Sindaco effettua l'istruttoria volta ad acquisire le dichiarazioni , da parte dei soggetti da incaricare, sulla assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Nel preambolo dell'atto di conferimento viene dato atto che sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni evidenziando che, sulla base di queste, non risultano preclusioni alla nomina o designazione.

Le dichiarazioni dei soggetti incaricati e designati dovranno essere tempestivamente pubblicate nell'apposita sezione che sarà individuata dal Piano per la Trasparenza, a cura del Gabinetto del Sindaco.

La dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art. 20, c. 4).

- Nel corso dell'incarico, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'interessato (nominato presso un Ente) è tenuto a presentare la dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al Gabinetto del Sindaco, che si occupa dell'istruttoria e della successiva trasmissione al RPCT per l'espletamento dei suoi compiti. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione, a cura del medesimo ufficio.

In caso di designazione formale da parte del Comune e conferimento incarico da parte di un altro Ente, il controllo annuale è svolto dall'Ente presso il quale è espletato l'incarico, il quale deve anche curare la pubblicazione delle dichiarazioni. Tale procedura deve essere resa nota al soggetto al momento della designazione formale e all'Ente che nomina.

Gli incaricati, all'insorgere di una causa di inconferibilità o incompatibilità nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica, ne devono dare tempestiva comunicazione al Gabinetto del Sindaco .

15.b Aspetti procedurali — nomina Dirigenti e Posizioni Organizzative all'interno dell'Ente

Le verifiche sull'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità stabilite dal D.Lgs. 39/2013 vengono effettuate attraverso il rilascio di una dichiarazione da parte del soggetto da incaricare. In particolare:

- In ipotesi di conferimento di nuovi incarichi dirigenziali da parte del Sindaco, la Direzione Personale — Organizzazione effettua l'istruttoria volta ad acquisire le dichiarazioni , da parte dei soggetti da incaricare, sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Le dichiarazioni sono trasmesse al RPCT che procede alle verifiche ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. Nel preambolo dell'atto di conferimento, la Direzione Personale — Organizzazione deve dare atto che sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni evidenziando che, sulla base di queste, non risultano preclusioni al conferimento dell'incarico.

Le dichiarazioni dei soggetti incaricati dovranno essere tempestivamente pubblicate

nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" a cura della Direzione Personale — Organizzazione.

La dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art. 20, c. 4).

Nel corso dell'incarico, entro il 30 giugno di ciascun anno, ogni Dirigente è tenuto a presentare la dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità alla Direzione Personale — Organizzazione, che si occupa dell'istruttoria. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione, a cura della medesima Direzione.

Gli incaricati, all'insorgere di una causa di inconferibilità o incompatibilità nel corso dell'espletamento dell'incarico, ne devono dare tempestiva comunicazione alla Direzione — Personale Organizzazione.

- In ipotesi di conferimento di nuovi incarichi di posizione organizzativa, la Direzione Personale — Organizzazione, per il tramite dei Dirigenti competenti, al momento del conferimento, effettua l'istruttoria volta ad acquisire le dichiarazioni, da parte dei soggetti da incaricare, sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Nel preambolo dell'atto di conferimento, ciascun Dirigente deve dare atto che sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni evidenziando che, sulla base di queste, non risultano preclusioni al conferimento dell'incarico.

Le dichiarazioni dei soggetti incaricati dovranno essere tempestivamente pubblicate in apposita sezione del sito a cura della Direzione Personale — Organizzazione.

La dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (art. 20, c. 4).

Nel corso dell'incarico, entro il 30 giugno di ciascun anno, ogni incaricato di Posizione Organizzativa è tenuto a presentare la dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità alla Direzione Personale — Organizzazione (per il tramite del Dirigente competente) la quale si occupa dell'istruttoria e della successiva trasmissione al RPCT per l'espletamento dei suoi compiti. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione, a cura della medesima Direzione.

Gli incaricati, all'insorgere di una causa di inconferibilità o incompatibilità nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica, ne devono dare tempestiva comunicazione alla Direzione Personale — Organizzazione.

15.c Verifica veridicità dichiarazioni

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni:

- La Direzione che si occupa dell'istruttoria nella materia de qua (Affari Generali e il servizio

personale) dovrà somministrare ai soggetti da incaricare, unitamente al modello di dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, modello contenente elenco degli incarichi e delle cariche in corso e/o cessati nei due anni precedenti ed elenco riportante le sentenze di condanna;

- La Direzione Personale — Organizzazione, per le dichiarazioni rilasciate dal personale dipendente sia al momento del conferimento sia annualmente, deve effettuare il riscontro di quanto dichiarato con gli eventuali incarichi autorizzati nel corso dell'anno a Dirigenti e PO.

15.d Compiti del RPCT

Il RPCT, anche alla luce delle nuove linee guida ANAC, ha le seguenti competenze:

- riceve le dichiarazioni rilasciate al momento del conferimento incarico / designazione formale e quelle rilasciate annualmente, per il tramite degli uffici competenti;
- verifica il rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- contesta l'esistenza di cause di inconferibilità, mediante la procedura stabilita dalla Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016

Il procedimento avviato nei confronti dell'incaricato deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, attraverso la richiesta di una memoria difensiva;

- dichiara la nullità della nomina, una volta accertata la sussistenza della causa di inconferibilità;
- dichiarata la nullità, avvia un procedimento di accertamento dell'elemento soggettivo, volto a valutare l'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, dell'organo che ha conferito
- verifica dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013
- contesta l'esistenza o l'insorgere di cause di incompatibilità al soggetto interessato;
- propone all'organo competente per la nomina di dichiarare la decadenza del soggetto incompatibile, decorso il termine di Legge, pari a quindici giorni dalla data di contestazione;
- segnala i possibili casi di violazione all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- segnala i nominativi dei soggetti inadempienti al rilascio delle dichiarazioni all'organo competente per la nomina.

15.e Modelli di dichiarazione da compilare

Al fine di assicurare omogeneità nella compilazione delle dichiarazioni (sia quella all'atto del conferimento/designazione sia quella annuale), nel rispetto dei principi di buon andamento e di

- imparzialità, si riportano di seguito i modelli che dovranno essere utilizzati dai soggetti competenti:
3. Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013
 4. Modello per elenco incarichi e cariche e sentenze di condanna per reati commessi contro la PA
 5. Modello di dichiarazione annuale sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di incompatibilità contemplate dal D.Lgs. n. 39/2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITÀ' CONTEMPLATE DAL D.LGS. N. 39/2013

Il sottoscritto

con riferimento alla designazione formale / attribuzione dell'incarico di presso

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, c. 5, D.Lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

FIRMA

Luogo e data

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto (indicare in stampatello il nome del dipendente)
- pervenuta già sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali:

Il Comune di Pescia utilizzerà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei. Il conferimento dei presenti dati è previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, art. 20.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del predetto D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il contenuto della presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pescia.

DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITÀ' DEL SIG./SIG.RA..... : **INCARICHI RIVESTITI E EVENTUALI CONDANNE SUBITE**

	Denominazione Ente	Tipologia di carica o incarico	Data di nomina /conferimento /assunzione carica
1			
2			
3			
4			
ELENCO DELLE CONDANNE SUBITE PER REATI COMMESSI CONTRO LA PA			
	N. e data Sentenza di condanna	Magistratura competente	Reato
1			
2			
3			

Luogo e data FIRMA

DICHIARAZIONE ANNUALE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI I INCOMPATIBILITÀ' CONTEMPLATE DAL D.LGS. N. 39/2013

Il sottoscritto

In relazione all'incarico di presso

conferito da in data

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, c. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190".

FIRMA

Luogo e data

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

pervenuta già sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali:

Il Comune di Pescia utilizzerà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei. Il conferimento dei presenti dati è previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, art. 20.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del predetto D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il contenuto della presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pescia .

16 Controlli interni

Per quanto riguarda il sistema dei controlli interni esistente nel Comune di Pescia si rinvia a quanto riportato nel precedente paragrafo 10.d .

Si prevede che i report dei controlli interni, laddove redatti, siano pubblicati in apposita sezione dedicata di “amministrazione trasparente” e trasmessi anche al RPTPCT

17 Informatizzazione

Il Comune di Pescia deve migliorare e generalizzare la misura dell’informatizzazione al fine di:

1. garantire la tracciabilità delle fasi dei procedimenti amministrativi;
2. garantire la rilevazione dei tempi procedurali;
3. rendere disponibili i dati sui processi affinché possano essere utilizzati ai fini dei controlli interni e della trasparenza;
4. consentire una comunicazione interna efficace ed idonea ed una circolarità delle informazioni che garantisca il più possibile la trasparenza;
5. consentire un’efficace comunicazione esterna attraverso l’aggiornamento continuo del sito istituzionale e la sua facilità di accesso.

18 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel d.lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di beni e servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici.

19 Misure integrative di prevenzione della corruzione

Ad integrazione del monitoraggio appena delineato, si riportano in sintesi tutti gli adempimenti che il presente PTPCT pone a carico delle Direzioni, semestralmente, e per i quali il RPTPCT deve esercitare funzione di controllo e impulso, alcuni dei quali sono da intendersi come misure integrative di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, c. 2 bis della L n. 190/2012.

Adempimenti	Tipologia	Strutture interessate	Indicatori di attuazione
Indicazione dei <u>contratti in scadenza entro i successivi 6 mesi</u> , al fine di scandire la giusta tempistica per l'elaborazione dei nuovi bandi e limitare il più possibile proroghe e	Misura integrativa	Tutte	N. comunicazioni pervenute dai Dirigenti riportanti il numero dei contratti in scadenza e relative informazioni
Monitoraggio degli <u>incarichi esterni</u> affidati	Misura integrativa	Tutte	N. comunicazioni pervenute dai Dirigenti riportanti gli incarichi esterni affidati
Monitoraggio <u>contenzioso</u>	Misura integrativa	Direzione Affari Generali	Report contenente n. procedimenti giudiziari aperti in ciascun semestre, con indicazione della magistratura competente e dell'oggetto del contendere

20 Misure di prevenzione corruzione e trasparenza negli Enti controllati e partecipati dal Comune di Pescia

Per quanto concerne l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti controllati e partecipati dal Comune di Pescia, si rinvia a quanto previsto da ANAC, con delibera n. 1134/2017, recante "nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

In tale sede, è importante precisare che la L. n. 190/2012, art. 1, c. 2 bis, prevede che i soggetti indicati nell'art. 2 bis, c. 2 del D.lgs. n. 33/2013 sono destinatari delle indicazioni contenute nei PNA e sono

tenuti ad adottare, anziché un vero e proprio PTPCT, "misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001". Sono altresì destinatari della normativa sulla trasparenza.

L'art. 2 bis, c. 2 del D.lgs. n. 33/2013 prevede tali tipi di Enti privati:

1. società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
2. Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di

personalità giuridica:

- con bilancio superiore a 500.000 euro;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PA;
- e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni

Gli enti privati contemplati dall'art. 2 bis, c. 3 del D.Lgs. n. 33/2013, invece, non sono presi in considerazione dal legislatore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, mentre sono destinatari degli obblighi in materia di trasparenza limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea:

1. società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica:

1. con bilancio superiore a 500.000 euro;
2. che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici

Al di là degli specifici adempimenti demandati direttamente a tali Enti, il Comune di Pescia deve svolgere taluni compiti richiamati dalla delibera sopra citata e di seguito sintetizzati.

- Assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22, D.Lgs. n. 33/2013;
- Per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, anche in house (laddove l'Ente eserciti il controllo analogo), vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione integrative del modello 231, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro)
- Nel caso di controllo congiunto da parte di più Amministrazioni, l'Ente, anche attraverso patti parasociali, può stipulare apposite intese per definire a quale di esse compete la vigilanza sull'adozione delle misure e sulla nomina del RPCT;
- Con riferimento alle società partecipate e agli enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, c. 3, l'Ente partecipante, pur privo di strumenti di diretta influenza, può promuovere, anche attraverso la stipula di protocolli di legalità, l'adozione di misure di prevenzione eventualmente integrative del modello 231, se esistente, o l'adozione del modello 231, ove mancante;

PARTE SECONDA — Piano della Trasparenza

1. Premessa

La trasparenza è una delle più importanti misure volte a contrastare la corruzione, poiché strumentale alla promozione dell'integrità e della cultura della legalità, che deve essere attuata in modo generalizzato da tutte le strutture del Comune di Pescia, sotto il controllo del Responsabile.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale a tutti gli ambiti dell'organizzazione, costituisce, altresì, livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche per la tutela dei diritti civili e sociali (art. 117 Costituzione) ed è uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori costituzionali d'imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Costituzione).

Il presente Piano definisce i responsabili, le misure, i modi, la tempistica per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti e i connessi poteri di controllo e monitoraggio in capo al Responsabile della Trasparenza (RPTPCT).

Nel novembre del 2019 è stato implementato l'applicativo software di gestione degli atti e dei documenti, in modo da implementare – ove possibile – in forma automatica, la sezione del sito istituzionale dedicata all'Amministrazione Trasparente. Ciò consente un aggiornamento dei dati più puntuale e corretto

Nell'ottobre 2021 sono stati approvati, con delibera G.C. n. 210 del 26/10/2021, due progetti obiettivo:

- “Open Data” il cui scopo è quello di informatizzare la sezione Amministrazione trasparente” tramite lo specifico programma Open Data, contenuto nella piattaforma Urbi smart di PA Digitale, con reperimento e conseguente pubblicazione dei dati più capillare, tempestivo, completo e automatico. Il progetto ha trovato completa attuazione nel corso del 2022.
- “Istituzione registro dei procedimenti mappati” con attuazione completa nel 2022.

2. I soggetti competenti in materia di trasparenza

2.a Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Nel Comune di Pescia, il ruolo di Responsabile della Trasparenza, unificato con il ruolo di Responsabile Anticorruzione (RPTCT), è il Segretario Generale, dr. Marco Cini.

Il RPTCT, in materia di trasparenza, svolge i seguenti compiti:

- coordinamento e controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di tutti gli uffici comunali;
- controllo sulla completezza, chiarezza, aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- aggiornamento della sezione della Trasparenza, all'interno del PTPCT;

- individuazione delle misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- segnalazione inadempimenti agli organi di indirizzo politico, OIV, ufficio procedimenti disciplinari, ANAC;
- controllo sull'attuazione dell'accesso civico;
- riesame sulle istanze di accesso civico;
- organizzazione delle giornate per la trasparenza nel corso della quale sono diffusi e comunicati, in maniera sintetica, gli obiettivi conseguiti nell'anno di riferimento ed i programmi futuri.

2.b I Dirigenti

I Dirigenti del Comune di Pescia sono individuati dal presente Piano come i soggetti responsabili del reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa vigente, ciascuno per le materie e per i dati di propria competenza.

2.c I referenti

Ogni Dirigente deve individuare all'interno della propria struttura e comunicare al RPTCT i nominativi dei referenti (preferibilmente due) da abilitare per ciascun obbligo di pubblicazione, che riceveranno i dati di competenza della struttura di appartenenza e avranno il compito di pubblicare gli stessi nelle apposite sezioni, previa abilitazione da parte del "personale di supporto" al RPTCT .

E' onere dei Dirigenti assicurare che i referenti ricevano i documenti da pubblicare dagli uffici competenti, adottando misure organizzative e informative adeguate.

2.d Il Servizio Informatica

Il Servizio Informatica ha il dovere di fornire il supporto necessario per questioni informatiche, affinché sia assicurato il corretto utilizzo e funzionamento di "Amministrazione Trasparente".

Deve assicurare, inoltre, che le pubblicazioni dei dati avvenga secondo modalità che consentano l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (art. 7 bis, D.Lgs. n. 33/2013).

2.e Il Nucleo Tecnico di Valutazione (N.T.V.)

In data 18.08.2020, con deliberazione G.C. n. 182, è stato nominato il nuovo NTV, composto da D.ssa Angela Nobile (Presidente), Dr. Luca Del Frate e Sig. Enzo Pardini (membri)

Tale struttura ha competenze attive nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare:

- ha facoltà di richiedere al RPTCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento

dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, c. 1 lett. h), D.Lgs. 97/2016);

- riceve la relazione annuale del RPTCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'Amministrazione;
- riceve dal RPTCT le segnalazioni dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013);
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44, D.Lgs. n. 33/2013);
- verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, c. 8-bis, L. 190/12)
- verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette al N.T.V., oltre che all'organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 1, c. 14, della L. 190/2012. Nell'ambito di tale verifica, il N.T.V. ha la possibilità di chiedere al RPTCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012);
- riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, c. 8-bis, l. 190/2012):
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento che ogni Amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, c. 5, D.Lgs. 165/2001;
- attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 ;
- verifica la pubblicazione del PTPCT e l'esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione di dati nella sezione "amministrazione trasparente" .

2.f L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Un ruolo particolare in ambito di trasparenza deve essere riconosciuto all'URP che, nel rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo e delle Direttive del RPTCT, deve assicurare:

- forme di ascolto della cittadinanza (sia direttamente che on line);
- supporto nell'organizzazione delle Giornate della Trasparenza;
- comunicazioni o incontri con le Associazioni del territorio in tema di trasparenza;
- ricezione richieste accesso civico generalizzato e trasmissione immediata al Dirigente competente per materia .

2.g Gli Organi di indirizzo politico – amministrativo

Con i decreti sindacali di nomina dei dirigenti e relativo conferimento delle funzioni è previsto, come obiettivo trasversale, l'effettuazione delle attività prescritte dal PNA e dal PTPCT in materia di anticorruzione e trasparenza .

Gli organi di indirizzo politico del Comune di Pescia , nell'anno 2023, adottano, tra gli altri strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Piano esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PEG e PDO) e il Piano Performance, all'interno dei quali sono fissati, in modo più evidente, gli obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza.

2.h Organizzazione flussi informativi e individuazione dei soggetti responsabili

Conformemente a quanto previsto dall'art 10 del D.Lgs. n. 33/2013, i flussi per la pubblicazione dei dati e i responsabili della pubblicazione sono individuati nella tabella degli obblighi di pubblicazione adottata da ANAC con delibera n. 1310/2016 .

Per ciascun obbligo di pubblicazione sono riportati:

- la sezione di pubblicazione
- il contenuto dell'obbligo
- l'aggiornamento temporale
- le direzioni cui compete la tempestiva pubblicazione
- i nominativi dei referenti addetti alla materiale pubblicazione.

Viene mantenuta la responsabilità dell'obbligo di pubblicazione in capo ai Dirigenti competenti per materia, rispetto al dato da pubblicare.

Il sistema, dunque, si basa sulla responsabilizzazione dei singoli Dirigenti i quali devono garantire:

- la nomina dei referenti addetti alla pubblicazione
- l'elaborazione dei dati da pubblicare
- l'attivazione di flussi interni tra uffici e referenti per la trasmissione dei dati
- l'oscuramento dei dati non pertinenti o non indispensabili
- la rimozione degli atti superato il periodo di pubblicazione obbligatoria, al fine di garantire il c.d. "diritto all'oblio" dei cittadini ;
- la pubblicazione dei dati in formati di tipo aperto

Il RPTPCT svolge un ruolo di coordinamento, impulso e monitoraggio, ma non di pubblicazione, se non per i dati afferenti la prevenzione della corruzione e l'accesso civico.

Il Comune di Pescia si è dotato di un software informatico attraverso il quale è possibile effettuare le pubblicazioni all'interno di "amministrazione trasparente" e che consente l'abilitazione dei referenti addetti alle pubblicazioni. Si accede al software di pubblicazione mediante autenticazione nei servizi riservati dell'intranet.

I Dirigenti devono assicurare la qualità delle informazioni diffuse e sono responsabili dell'integrità,

aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, conformità ai documenti originali delle informazioni pubblicate.

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato aperto (art. 68 CAD) e sono riutilizzabili, dagli utenti, senza ulteriori restrizioni, salvo l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità; gli utenti hanno il diritto di accedere al sito istituzionale direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

I Dirigenti provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, in atti e documenti oggetto di pubblicazione (ad esempio, nella dichiarazione dei redditi oggetto di pubblicazione devono essere oscurati i dati sensibili). E' necessario che i Dirigenti verifichino che i documenti da pubblicare non contengano dati personali eccedenti e non pertinenti all'oggetto di pubblicazione, incluse le firme autografe, al fine di evitare furti di identità o creazione di identità fittizie. E' possibile richiedere ai soggetti che rilasciano i documenti oggetto di pubblicazione l'oscuramento dei dati non pertinenti.

Per quanto concerne i contenuti dei singoli obblighi di pubblicazione, si rinvia alla Deliberazione ANAC n. 1310/2016.

I documenti da pubblicare in "Amministrazione Trasparente" devono essere sempre salvati in formato aperto o in formato elaborabile, affinché gli utenti possano utilizzare i dati contenuti nel documento per proprie elaborazioni.

La pubblicazione di immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei deve considerarsi eccezionale, ovvero in quei casi in cui la pubblicazione del file scansionato è inevitabile (come ad esempio per la dichiarazione dei redditi). In linea di massima, ciò è consentito quando il documento da pubblicare non è prodotto dall'Amministrazione, ma da un soggetto esterno.

I documenti, le informazioni e i dati devono rimanere pubblicati in "amministrazione trasparente" per almeno cinque anni (salvo i casi in cui la legge prevede tempi diversi), decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione deve essere comunque assicurata fin quando gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Quando i referenti effettuano le pubblicazioni possono inserire, all'interno del software, la "data di scadenza", che deve essere individuata come sopra detto (cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo). In tal modo, il documento, automaticamente e senza necessità di ulteriori operazioni, non sarà più visualizzabile una volta raggiunta la data di scadenza.

Fanno eccezione le informazioni di cui all'art. 14, c. 1 e 1 bis relative titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali che devono rimanere pubblicate solo per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico e non devono essere archiviate. Le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la

dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado vengono invece pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Fanno altresì eccezione le informazioni di cui all'art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) che devono essere pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Gli obblighi di pubblicazione, principalmente, riguardano i documenti afferenti a:

1. Atti di carattere normativo e amministrativo generale
2. Organizzazione
3. Titolari di incarichi politici, amministrativi, dirigenziali
4. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
5. Personale
6. Bandi di concorso
7. Performance
8. Enti controllati
9. Attività e procedimenti
10. Provvedimenti amministrativi
11. Bandi di gara e contratti
12. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
13. Bilanci
14. Beni immobili e gestione del patrimonio
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione
16. Servizi erogati
17. Pagamenti dell'amministrazione
18. Opere pubbliche
19. Pianificazione e governo del territorio
20. Informazioni ambientali
21. Interventi straordinari e di emergenza
22. Prevenzione della corruzione
23. Accesso civico

Di seguito si ritiene opportuno dare indicazioni specifiche per taluni obblighi di pubblicazione, al fine di garantire massima trasparenza e applicazione delle direttive ANAC. Pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali :

a. Per quanto concerne la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, relativamente ai Dirigenti, si raccomanda un'attenta applicazione dei provvedimenti adottati da ANAC:

- comunicato del Presidente del 17/05/2017
- comunicato del Presidente del 08/11/2017 che ha precisato che l'obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai Dirigenti (art. 14, c. 1/ter) deve ritenersi non sospeso ;
- Delibera ANAC 26.06.2019 ;
- Proprio in attuazione della delibera ANAC 26.06.2019, la Giunta Comunale, con delibera n. 225 del 12.11.2019, ha approvato una “modifica al Regolamento Uffici e Servizi per l'attuazione dell'art. 14, co. 1-bis, del D.Lgs. 33/2013 ; il Segretario a sua volta ed in attuazione della delibera di Giunta, ha emanato la direttiva n. 41479 del 22.11.2019, per regolamentare in concreto il regime di trasparenza a carico dei titolari di posizioni dirigenziali .

b. Pubblicazioni concernenti i bandi di gara e contratti

Nel sito web del Comune di Pescia devono essere previste due sezioni nelle quali sono effettuate le pubblicazioni relative a bandi e avvisi (l'una per finalità di pubblicità legale e l'altra per finalità di trasparenza):

Confidando di agevolare il lavoro degli Uffici, si fornisce un elenco (che non deve intendersi esaustivo) dei principali documenti, afferenti singoli bandi / avvisi che devono essere obbligatoriamente pubblicati nella sezione “amministrare” (e che pertanto gli Uffici devono trasmettere all'Ufficio Comunicazione):

1. Avvisi di preinformazione
2. Determina a contrarre
3. Avvisi e bandi Avviso sui risultati procedura di affidamento o di concorso Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
4. Avvisi sistemi di qualificazione
5. Resoconti degli incontri con portatori di interessi
6. Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura a rilevanza sociale
7. Provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nella procedura di affidamento (entro due giorni)
8. Composizione commissione giudicatrice
9. Curricula componenti commissione
10. Resoconti gestione finanziaria dei contratti al termine esecuzione

I Dirigenti rimangono responsabili della tempestiva trasmissione degli atti da pubblicare all'Ufficio Comunicazione.

Pubblicazioni in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE:

- I referenti individuati da ciascun Dirigente dovranno pubblicare in “amministrazione trasparente”, categoria “bandi di gara e contratti”, attraverso l'apposito software, le ulteriori informazioni

previste:

- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare, richieste dalla L. n. 190/2012, art. 1, c. 32:

Tali pubblicazioni devono essere effettuate mediante l'applicativo "contratti", incluso nel software di "amministrazione trasparente", e riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l. 190/2012, infatti, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.

- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici distintamente per ogni procedura
- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere servizi e forniture;
- Contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di Euro;
- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni;
- Affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000;
- Affidamenti diretti di lavori servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile;
- Affidamenti in house;
- Concessioni tra enti;
- In "amministrazione trasparente" saranno automaticamente visualizzabili i bandi, gli avvisi e gli atti a questi connessi pubblicati in "amministrare", senza necessità di ulteriori pubblicazioni, come sopra detto (art. 9, D.Lgs. n. 33/2013, ANAC linee guida n. 1310/2016).
- Affidamenti in house
- Bandi e avvisi

2.i Pubblicazioni concernenti gli Enti controllati e partecipati dal Comune di Pescia

Il D.Lgs. n. 33/2013, art. 2 bis, estende l'applicazione della normativa in materia di obblighi di pubblicazione e accesso civico anche ad altri soggetti di natura pubblica (enti pubblici economici) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico), mentre stabilisce una normativa meno stringente per gli altri enti di diritto privato (es. società partecipate).

Gli enti privati in controllo pubblico sono tenuti all'attuazione della normativa sulla trasparenza sia con riferimento alla loro organizzazione sia in riferimento al complesso delle attività svolte.

Gli enti privati non in controllo pubblico sono tenuti all'attuazione della normativa sulla trasparenza solo relativamente all'attività svolta che sia di pubblico interesse (art. 2 bis, c. 3).

Nell'Amministrazione Trasparente del Comune di Pescia è possibile rinviare ai siti delle società o degli enti controllati per le ulteriori informazioni che questi sono direttamente tenuti a pubblicare.

E' importante ribadire che:

- le informazioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 si riferiscono a:
- tutti gli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati per i quali si abbiano poteri di nomina degli amministratori
- società controllate o partecipate, anche in via minoritaria
- società in house
- enti di diritto privato in controllo pubblico, costituiti o vigilati per i quali si abbiano poteri di nomina degli organi o dei vertici
- tra le società controllate vanno indicate anche quelle sulle quali il Comune esercita un'influenza dominante ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 3 c.c.;
- all'interno dei gruppi societari, l'individuazione del tipo di società (in controllo o in partecipazione) deve essere fatta con riguardo ad ogni singola società.

Al fine di dare massima trasparenza al sistema delle partecipate pubbliche, si raccomanda un puntuale adempimento di quanto previsto dall'art. 22, c. 1, ovvero un esaustivo elenco degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate, degli enti di diritto privato controllati e partecipati.

2.j Pubblicazioni concernenti dati ulteriori

Il PTPCT, in adempimento a quanto previsto dalla L. n. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. f) e dall'art. 7 bis, c. 3) del D.Lgs. 33/2013, intende individuare obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di Legge, ovvero:

1) Controlli interni, mediante pubblicazione dei referti relativi ai seguenti controlli:

- di Regolarità amministrativa e contabile
- Strategico
- di Qualità dei servizi
- di Gestione
- sugli Equilibri finanziari
- sugli organismi partecipati

2) Piani di razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture comunali

Il primo adempimento è rimesso alle singole Direzioni competenti per ciascun controllo. Il secondo è rimesso alla Direzione Attività Finanziarie .

I Dirigenti devono avere cura di verificare che le pubblicazioni siano fatte previa anonimizzazione degli eventuali dati personali presenti.

2.k verifica dell'efficacia delle iniziative previste nel presente Piano

La verifica dell'efficacia delle iniziative previste nel presente Piano avviene come di seguito

specificato:

- monitoraggio del N.T.V.
- monitoraggio del N.T.V. degli obblighi di pubblicazione, come riepilogati, dove sono indicati, per ciascuno, i dirigenti responsabili, i referenti, il termine per la pubblicazione e la sezione di “amministrazione trasparente” in cui pubblicare. Il N.T.V. potrà avvalersi del personale di supporto per monitorare il rispetto degli obblighi di pubblicazione ed esortare i soggetti competenti laddove ciò non avvenga;
- Relazione sull'esito del controllo da parte del N.T.V.
- In caso di omessa pubblicazione concernente i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza (o mancata trasmissione), per i quali è previsto un compenso, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Art. 15, D.Lgs. n. 33/2013).
- In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli Enti Pubblici istituiti vigilati o finanziati dall'Amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c). (Art. 22, D.Lgs. n. 33/2013).
- L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5 bis costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili, salvo il caso che l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile al Dirigente. (Art. 46, D.Lgs. n. 33/2013).
- La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale. Tali sanzioni sono irrogate dall'ANAC, secondo quanto sancito in apposito Regolamento. (Art. 47, D.Lgs. n. 33/2013).
- La violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento, inclusi quelli riguardanti le

condotte in materia di anticorruzione e trasparenza, integra comportamenti contrari a doveri d'ufficio, fonte di responsabilità disciplinare.

3. ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

3.a : Distinzione tra le forme di accesso

Vengono distinte le seguenti le varie forme di accesso :

- documentale
- civico semplice
- civico generalizzato

L'accesso è fondamentale, come anche precisato dall'ANAC nelle linee guida n. 1309/2106, al fine di consentire all'Amministrazione di dare una risposta puntuale e pertinente alle istanze di varia natura che possono pervenire all'Ente.

L'accesso civico semplice riguarda l'attività vincolata della Pubblica Amministrazione, in quanto circoscritto agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione.

L'accesso documentale e l'accesso civico generalizzato, invece, mutuando i concetti espressi dall'ANAC nelle linee guida, si differenziano per estensione e profondità e per il bilanciamento degli interessi coinvolti.

Nell'accesso documentale, poiché collegato ad una situazione giuridica soggettiva da tutelare, può essere consentito un accesso più in profondità a dati pertinenti.

L'accesso generalizzato, invece, essendo rispondente ad esigenze di controllo diffuso del cittadino ed essendo svincolato da una situazione giuridica da tutelare, consente un accesso meno in profondità ma più esteso.

Da ciò discende che, in casi residuali, laddove sia negato un accesso generalizzato, a seguito del bilanciamento degli interessi coinvolti, potrebbe essere invece acconsentito un accesso documentale (avente medesimo oggetto), a fronte di una situazione giuridica dell'istante da tutelare.

Invece, laddove determinate esigenze abbiano spinto l'Amministrazione a negare istanze di accesso documentale, le stesse dovranno essere ugualmente valutate con riferimento ad istanze di accesso generalizzato aventi ad oggetto gli stessi dati, documenti e informazioni, pure se presentate da soggetti diversi, al fine di garantire coerenza e tutela delle posizioni riconosciute dall'ordinamento. Tali esigenze, comunque, dovranno essere motivate in termini di pregiudizio concreto agli interessi in gioco.

Per le medesime ragioni di coerenza, se rispetto a determinati documenti e dati è stato ammesso un accesso generalizzato, a maggiore ragione dovrà essere consentito un accesso documentale che verta sugli stessi.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa sulle forme di accesso trattate nel presente paragrafo:

	Motivazione	Situazione giuridica da tutelare	Oggetto	Estensione / profondità	Bilanciamento interessi	Esempio
Accesso Civico	NO	NO	Riguardante documenti informazioni e dati che la PA ha l'obbligo di pubblicare	Circoscritto agli obblighi di pubblicazione	NO. Riguarda attività vincolata della Pa.	Richiesta di accesso civico per ottenere le informazioni di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 33/2013, per le quali è previsto l'obbligo di pubblicazione
	Motivazione	Situazione giuridica da tutelare	Oggetto	Estensione / profondità	Bilanciamento interessi	Esempio
Accesso Generalizzato	NO	NO	Riguardante documenti informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione	Più esteso realizzare un controllo diffuso	SI Nel bilanciamento degli interessi in gioco, l'interesse sotteso all'istanza di accesso generalizzato, che non deve essere esplicitato, ha un peso minore rispetto all'interesse sotteso	Richiesta di accesso generalizzato riguardante il numero degli abusi edilizi perpetrati dai privati in un certo arco temporale

					all'istanza di accesso documentale	
	Motivazione	Situazione giuridica da tutelare	Oggetto	Estensione / profondità	Bilanciamento interessi	Esempio
Accesso Documentale	SI	SI	Riguardante i documenti amministrativi	- esteso : interesse a conoscere un documento individuato in modo specifico per tutelare una certa posizione giuridica soggettiva	SI Nel bilanciamento degli interessi in gioco, l'interesse sotteso all'istanza di accesso documentale, poiché connesso ad una situazione giuridica da tutelare, ha un peso maggiore rispetto all'interesse sotteso all'istanza di accesso generalizzato	Richiesta di accesso documentale relativa ad una pratica edilizia del vicino di casa in quanto potenzialmente lesiva di una determinata posizione giuridica soggettiva

Il D.Lgs. n. 97/2016, novellando l'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, ha introdotto importati novità sull'accesso civico, come anche precisate da:

- delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

- circolare Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 “attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);

La ratio della riforma è di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

In particolare, si stabilisce che i Dirigenti competenti per materia rispetto al dato o all’informazione oggetto di istanza di accesso civico sono i soggetti deputati a riscontrare le predette istanze, come meglio si chiarirà nei paragrafi successivi .

Il RPTPCT, oltre ad essere il soggetto deputato al riesame, nonché titolare di potere sostitutivo, fornisce un supporto, ogni qual volta si manifestino casi dubbi, anche al fine di garantire uniformità di applicazione della normativa in tutte le Direzioni dell’Ente, mediante trasmissione e interpretazione:

- delle linee guida in materia
- delle applicazioni giurisprudenziali e di prassi

Nel corso dell’anno 2021, il Consiglio Comunale, con delibera C.C. n. 48 del 27.04.2021, ha approvato il “*Regolamento Comunale su accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato*”

La trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione è strettamente connessa al diritto di accesso.

Nel nostro ordinamento, il diritto di accesso è disciplinato da molteplici normative attualmente vigenti: L. n. 241/1990, D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 50/2016, la cui applicazione va distinta a seconda del caso concreto.

In particolare, dopo le ultime modifiche legislative, l’ANAC, attraverso la deliberazione n. 1309/2016, al fine di agevolare sia le Amministratori sia gli istanti, ha precisato che le varie forme di accesso possono distinguersi in:

1. accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990;
2. accesso civico, disciplinato dall'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. accesso generalizzato, disciplinato dall'art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

ferme restando le altre forme di accesso previste dalla Legge come l’accesso dei Consiglieri Comunali (D.Lgs. n. 267/2000) e l’accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. n. 195/2005).

3.b : Accesso documentale

L’accesso documentale corrisponde al diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, da intendersi come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni

o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il cittadino che faccia richiesta di accesso deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'istanza di accesso deve essere motivata e deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

Il diritto d'accesso non è un diritto assoluto, in quanto l'art. 24 della L. n. 241/1990 prevede i casi di esclusione cui si rinvia.

Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

Se la richiesta è respinta o se entro 30 giorni non si è ricevuta alcuna risposta, nei 30 giorni successivi si può presentare ricorso:

- al TAR di riferimento;
- al difensore civico competente per ambito territoriale (provinciale o regionale).
- al titolare del potere sostitutivo – Segretario Generale - ex art. 2, c. 9 bis, L. n. 241/90

La finalità dell'accesso documentale ex L. 241/90 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive — che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

3.c : Accesso civico c.d. Semplice

L'accesso civico semplice è la forma di accesso prevista dall'art. 5, c. 1 del Decreto trasparenza, che consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione, obbligatoria per Legge, è stata omessa dalle Pubbliche Amministrazioni.

A differenza dell'accesso documentale, le richieste di accesso civico non devono essere motivate, né è richiesta la dimostrazione di un interesse sotteso, pertanto il diritto è esercitabile da chiunque.

La richiesta di accesso civico va indirizzata al RPCT, il quale la inoltra al Dirigente competente che si esprime entro 30 giorni, segnalando all'istante il link attraverso il quale può accedere a quanto richiesto; il RPCT dispone la pubblicazione dei dati per i quali non risulti la pubblicazione.

La richiesta può essere inviata:

- mediante PEC all'indirizzo comune.pescia@legalmail.it
- *brevi manu* / posta ordinaria all'Ufficio Protocollo che la trasmetterà al RPCT e all'Ufficio competente.

Nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” sono

pubblicate le informazione concernenti il procedimento di accesso civico semplice

3.D : Accesso civico c.d. generalizzato (*Freedom of information act* - FOIA)

L'accesso civico generalizzato è la forma di accesso previsto dall'art. 5, c. 2 del Decreto trasparenza, che consente a chiunque di richiedere dati, documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria per legge, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito politico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

In estrema sintesi, questo diritto di accesso non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, né richiede motivazione e ha ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Trattasi di una forma di accesso residuale che può essere esercitata da chiunque.

Di fondamentale importanza è, per tale materia, la Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione, ad oggetto “ *Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)* “, alla quale si rinvia i Responsabili.

La *ratio* della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (pubblici e privati) secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del Decreto trasparenza (eccezioni assolute e relative).

L'accesso non può essere negato, laddove sia sufficiente ricorrere al potere di differimento.

In caso di diniego, anche parziale, dell'istanza di accesso generalizzato per l'esistenza di eccezioni assolute e relative (cfr. paragrafi 2.e e 2.f), l'Amministrazione è tenuta a fornire una congrua e completa motivazione.

L'Amministrazione è tenuta a motivare anche i provvedimenti di accoglimento delle istanze di accesso, a garanzia dei controinteressati.

Qualora l'istanza di accesso generalizzato abbia ad oggetto la richiesta di informazioni, l'Amministrazione dovrà consentire l'accesso ai documenti di cui sia già in possesso, nei quali siano contenute le informazioni richieste, mentre non è obbligata alla rielaborazione delle informazioni che, pertanto, saranno fruibili secondo le modalità in cui sono organizzate e gestite dagli uffici.

I cittadini potranno inviare le richieste di accesso generalizzato all'Ufficio competente, se noto, altrimenti all'URP, che poi provvederà a smistarle presso gli uffici competenti che avranno il

compito di istruire la pratica e di esprimersi riguardo l'accesso entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui l'Ente ha ricevuto la richiesta.

La richiesta potrà essere inviata:

- mediante PEC all'indirizzo .comune.pescia@legalmail.it
- mediante mail convenzionale all'indirizzo dell'URP urp@comune.pescia.pt.it
- *brevi manu* / posta ordinaria all'Ufficio Protocollo che la trasmetterà all'URP e all'Ufficio competente e, per conoscenza, al RPCT.

Nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti"/"Accesso civico" sono pubblicate le informazioni concernenti il procedimento di accesso civico generalizzato <https://www.comune.pescia.pt.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6443>

L'Amministrazione ha l'obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I controinteressati possono presentare (entro 10 gg dalla ricezione) una motivata opposizione.

Il procedimento di accesso civico si conclude con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere i dati al richiedente. Se è stata presentata opposizione del controinteressato, l'Amministrazione provvede dopo 15 giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'accesso al controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, c. 2, lettera a) (protezione dati personali), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.

Avverso la decisione dell'Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tar.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Possono essere dichiarate inammissibili, dopo avere instaurato in maniera infruttuosa un dialogo collaborativo con l'istante:

- Le istanze di accesso civico meramente esplorative volte a scoprire quali sono le informazioni detenute dal Comune;

- Le domande generiche che non individuano i dati, i documenti e le informazioni richieste con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- Le domande di accesso presentate per un numero manifestamente irragionevole di documenti, che imporrebbe un carico di lavoro tale da pregiudicare il buon funzionamento dell'Ente;
- Le molteplici domande presentate da un unico soggetto, in un periodo di tempo limitato, ove l'impatto cumulativo delle predette domande pregiudichi il buon andamento dell'Ente.

L'irragionevolezza va valutata tenendo conto dei seguenti criteri:

- l'eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l'amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti;
- le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale;
- la rilevanza dell'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare.

L'Ufficio, prima di pronunciarsi sull'inammissibilità, deve richiedere per iscritto all'istante di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e proporzionalità, entro un termine congruo, pena il rigetto dell'istanza stessa. Qualora il richiedente non intenda riformulare la richiesta, il Responsabile del procedimento può rifiutare la richiesta di accesso, indicando i motivi per i quali ritiene che la richiesta sia inammissibile.

In materia di accesso civico generalizzato, il RPTPCT ha evidenziato alle Dirigenti, con e-mail del 05.11.2019, l'importanza della sentenza del TAR di Napoli n. 2486 del 9 maggio 2019, la quale, in sede interpretativa, ha dato un'accezione molto ampia di accesso civico, sostenendo che anche finalità "egoistiche e personali" possono legittimare l'istanza di accesso civico, purché non crei pregiudizio agli interessi pubblici o privati da salvaguardare.

La sentenza è importante anche perché specifica cosa si intende per "controinteressato": non è qualunque soggetto che, a qualsiasi titolo, viene nominato o coinvolto nel documento, ma solo quel soggetto per il quale l'ostensione dell'atto comporterebbe una violazione del suo diritto alla riservatezza.

2.e : Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

Come già anticipato, l'accesso generalizzato deve essere negato ove ricorrano le eccezioni assolute previste dall'art. 5 bis, c. 3, D.Lgs. 33/2013, ovvero quando una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni ovvero la consente secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti.

Dette esclusioni ricorrono in caso di:

1. segreto di Stato;

2. negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla Legge (ad es. segreto statistico, segreto bancario, segreto scientifico, segreto industriale, segreto sul contenuto della corrispondenza, segreto professionale, pareri legali, segreto d'ufficio, segreto istruttorio in sede penale, dati idonei a rivelare lo stato di salute, dati idonei a rivelare la vita sessuale, dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico — sociale degli interessati), ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti (ad es. atti dello stato civile, informazioni anagrafiche, elenchi dei contribuenti, dichiarazioni dei redditi), inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 241 del 1990 a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2.f: Eccezioni relative all'accesso generalizzato

L'accesso generalizzato può essere negato, altresì, ove ricorrano eccezioni relative poste a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai c. 1 e 2 dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, che richiedono un'attività valutativa contestualizzata, da effettuarsi con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

Le eccezioni relative finalizzate a tutelare interessi pubblici riguardano:

1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico (inerente alla prevenzione dei reati e alla tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone);
2. la sicurezza nazionale (interesse dello Stato alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e inerente anche alla sicurezza interna, esterna e allo spirito democratico);
3. la difesa e le questioni militari (tutto ciò che concerne la difesa della Patria);
4. le relazioni internazionali (inerente ai rapporti tra Stati sovrani e tra soggetti internazionali);
5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato (inerente a mercati valutari e dei capitali, al fabbisogno del bilancio dello Stato, alla politica fiscale e all'emissione dei titoli di debito pubblico, materie interconnesse con la politica finanziaria ed economica dello Stato,);

6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento (esulano dall'accesso gli atti giudiziari che soggiacciono alle regole previste dai rispettivi codici di rito. La possibilità di consentire l'accesso alla documentazione inerente le indagini sui reati e sul loro perseguimento senza che ciò comporti un pregiudizio al corretto svolgimento delle stesse va valutata in relazione alla peculiarità della fattispecie e dello stato del procedimento penale);
7. il regolare svolgimento di attività ispettive (l'accessibilità ai documenti ispettivi può concretizzarsi solo dopo che gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto il carattere di definitività).

Le eccezioni relative finalizzate a tutelare interessi privati riguardano:


1. protezione dei dati personali (inerenti i dati sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e agli altri dati dal cui utilizzo possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati; deve essere rigettato l'accesso che pregiudichi la protezione dei dati personali, salvo possa accogliersi, oscurando i dati personali eventualmente presenti — pure se eccedenti e non pertinenti; le motivazioni addotte dal controinteressato possono costituire indice della sussistenza del pregiudizio che l'Amministrazione dovrà valutare);
2. libertà e segretezza della corrispondenza (inerente le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita privata ed è volta a garantire, oltre la segretezza, la più ampia libertà di comunicare reciprocamente; la nozione di corrispondenza va intesa in senso estensivo, stante la diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione; la nozione di corrispondenza, oltre al contenuto del messaggio, include i files allegati e i dati esteriori della comunicazione);
3. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali (inerenti all'interesse generale di garantire il buon funzionamento delle regole del mercato e della libera concorrenza).

Ove si ritenga di negare l'accesso, il pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 deve essere concreto, quindi deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio.


L'Amministrazione, pertanto, dovrà:

1. indicare chiaramente quale — tra gli interessi elencati all'art. 5 bis, c. 1 e 2 — viene pregiudicato;
2. valutare se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure (rivelazione/comunicazione/divulgazione) dell'informazione richiesta ;
3. valutare se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile.
4. valutare se ricorrere al differimento dell'accesso;
5. valutare se acconsentire un accesso parziale, oscurando la parte di dati la cui ostensione configgerebbe con l'interesse da tutelare.


File : ACCESSO TUTELE 2

ACCESSO CIVICO SEMPLICE EX ART. 5, c. 1 D.Lgs. n. 33/2013


ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013



ACCESSO DOCUMENTALE EX ART. 22 e ss. L. 241/90



**ACCESSO DEI CONSIGLIERI EX ART. 43, c. 2 TUEL, 10, co. 8 STATUTO, 12, co. 7
REGOLAMENTO C.C.**



I Consiglieri, oltre che il diritto politico di accesso, possono esercitare, come cittadini, le altre forme di accesso documentale e civico, ove ne ricorrano i presupposti, con le relative procedure e tutele

6. APPENDICE: EMERGENZA 2020/2021 PER PANDEMIA COVID-19 E PROSECUZIONE NEL 2021

Il 2020 è stato caratterizzato da un evento assolutamente impreveduto ed imprevedibile : la pandemia da covid-19, che si è protratta, con alterne vicende, anche nel 2021 .

Tale evento ha completamente sconvolto non solo la vita quotidiana dei cittadini e l'economia del Paese (oltre che del mondo intero) ma anche l'organizzazione all'interno delle unità produttive e degli enti / amministrazioni, compreso il nostro Comune .

Infatti, il “terremoto” rappresentato dalla pandemia ha originato, travolgendo gli assetti organizzativi, funzionali ed economici dell'Ente, una serie di effetti, fra i quali emergono :

1. La necessità di indirizzare la stragrande parte delle energie lavorative verso azioni ed adempimenti necessari ed urgenti per affrontare i gravi disagi sofferti dalla popolazione ; ciò ha comportato che tante energie sono state necessariamente “dirottate” dalle loro incombenze ordinarie, le quali – conseguentemente – hanno subito un inevitabile rallentamento ;
2. La necessità di far operare gran parte del personale “da remoto”, al fine di evitare spostamenti e contatti interpersonali potenzialmente dannosi per la salute e la stessa vita dei dipendenti ; ciò ha comportato – purtroppo – un decremento della produttività sostanziale ; infatti, pur lavorando i dipendenti per le stesse ore rispetto al normale orario in ufficio (e, anzi, spesso anche più delle ore previste ordinariamente) , tuttavia la produttività (inteso come risultato sostanziale del lavoro svolto) ne ha subito una sofferenza, a causa della non adeguatezza della strumentazione informatica al proprio domicilio e di quella fornita dal Comune, della difficoltà dei collegamenti con tanti programmi informatici dell'Ente, etc. . Inoltre, ciò ha comportato anche un effetto negativo circa la qualità dei rapporti interpersonali fra i dipendenti, che spesso sono spunto per confronti, crescita e maturazione umana e professionale .
3. La necessità di “alzare la guardia” in materia di analisi e controllo per l'anticorruzione e la trasparenza . Infatti l'emergenza covid ha comportato :
 - a. Un inaspettato e ingentissimo flusso di denaro erogato straordinariamente dallo Stato agli EE.LL. per far fronte alle esigenze della popolazione danneggiata dall'epidemia (cittadini, imprese, istituzioni varie, etc.) ;
 - b. Un forte aumento della discrezionalità nell'utilizzo e nel riparto delle suddette risorse finanziarie fra i beneficiari ; discrezionalità che si concretizza sia in capo agli organi politici che a quelli tecnici ;
 - c. Un accentuato calo della trasparenza e dell'informazione preventive, determinate necessariamente dall'urgenza di provvedere con immediatezza in tante circostanze ;

anche se spesso a tale carenza “preventiva” ha fatto riscontro, invece, una buona informazione e trasparenza successiva negli EE.LL.

- d. Le suddette circostanze possono comportare il rischio di eventi corruttivi e/o clientelari (mazzette, approfittamenti, scambi elettorali, speculazioni per immagine politica o personale, etc.)

Nel 2021 la situazione pandemica è migliorata, anche grazie alle vaccinazioni ed alle misure assunte dal Governo per limitare i contagi (c.d. green pass) e nonostante la maggiore aggressività dell’attuale variante del virus (anche se vi è stato un parziale peggioramento della situazione pandemica nell’ultimo bimestre dell’anno) .

Il 2021 si caratterizza anche per l’adozione del PNRR (Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza) con il D.L. 77/2021, foriero di ingenti risorse finanziarie (248 miliardi di Euro) che dovranno essere gestite dai vari livelli istituzionali, da quelle centrali a quelle territoriali, Comuni compresi .

Le considerazioni di cui sopra comportano una rivisitazione – o, meglio, un incremento – delle passate metodologie di controllo , prevedendo ulteriori “attenzioni” alle tematiche collegate al rapporto risorse/covid .

A tal fine si prevede le seguenti misure aggiuntive :

- a. Con cadenza quadrimestrale, ciascun Dirigente dovrà presentare al RPTPCT un report specifico concernente le misure anti-pandemia aventi riflessi economico-finanziari (contributi, concessioni, riduzioni tariffarie o d’imposta, servizi aggiuntivi, etc.) quantificandone l’importo, precisandone la fonte giuridico - normativa e specificandone le modalità ed i criteri di attribuzione ; inoltre dovrà indicare quali interventi sta attuando in conto PNRR ;
- b. Il RPTPCP terrà informati di tali report il Sindaco, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Nucleo Tecnico di Valutazione , i quali potranno formulare le loro osservazioni ;
- c. I report verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, sotto “Amministrazione Trasparente”